SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

53° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	32
4ª - Difesa	»	41
5 ^a - Bilancio	»	45
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	72
10 ^a - Industria	»	78
11a - Lavoro	»	85
12ª - Igiene e sanità	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	99
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	102
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	106
2ª - Giustizia - Pareri	»	108
4º - Difesa - Pareri	»	110
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	111
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	120
	-	46:
CONVOCAZIONI	Pag.	121

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

64ª Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi, per la giustizia Ayala, per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre.

Il relatore PASSIGLI prospetta l'opportunità di proporre all'Assemblea alcune modifiche, da lui elaborate, che in parte corrispondono all'esito dell'esame svolto dalla Commissione sul precedente decreto, in parte sono motivate da ragioni meramente tecniche. Quanto agli altri emendamenti, invita i proponenti a ritirarli, con la riserva di discuterne eventualmente in Assemblea.

Il presidente VILLONE concorda sulla soluzione prospettata dal relatore. Questi riformula quindi l'emendamento 2.9, al fine di rendere più esplicite le modificazioni alla normativa vigente, che sono contenute nell'articolo 2, comma 8 (2.9 nuovo testo) e illustra le altre modifiche da lui proposte nonchè i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre $1996,\ n.\ 541,$

impegna il Governo

a prevedere, con apposito regolamento di applicazione, criteri e modalità per individuare gli aventi diritto che limitino il beneficio ai casi di effettiva destinazione ai soli soci ed invitati; gli aventi diritto dovranno dimostrare che l'esecuzione non viene effettuata a scopo di lucro nè comporta l'esercizio di altre contemporanee attività effettuate a scopo di lucro.

In particolare, il beneficio potrà essere concesso solo previo accertamento della iscrizione ai registri istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, da almeno due anni, e la verifica che l'esecuzione avviene esclusivamente a fini di solidarietà nell'esplicazione delle finalità di volontariato. Dovranno anche essere precisate le modalità per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, questi ultimi da contenere comunque in un numero prefissato e limitato, prescrivendo che lo *status* di socio sia conseguito, in forma documentabile, con ampio anticipo rispetto alla data dell'esecuzione».

0/1538/1/1 IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541,

considerate le modificazioni intervenute negli ultimi anni nella normativa sul diritto d'autore, con particolare riferimento alla attuazione della direttiva comunitaria riguardante l'elevazione della durata di protezione;

preso atto in particolare che la direttiva comunitaria e la normativa italiana di recepimento non si limitano ad elevare la durata di protezione del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno ma estendono anche la durata dei diritti di sfruttamento economico di tali opere;

ravvisata la necessità di garantire in via prioritaria i diritti degli autori delle opere dell'ingegno nei confronti di estensioni *ope legis* della durata consentite ai cessionari di tali diritti per lo sfruttamento economico di dette opere, esenzioni che potrebbero ledere l'autonomia contrattuale delle parti,

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria e ad attuare nella normativa italiana un organico adeguamento della stessa normativa che consenta una più efficace tutela degli autori delle opere dell'ingegno e il pieno rispetto della loro autonomia contrattuale;

a promuovere l'integrazione e l'aggiornamento – in analogia a quanto già previsto nella legge 22 aprile 1941, n. 633, per i contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, e nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti – della normativa riguardante la cessione dei diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori ai soggetti che partecipano all'utilizzo economico dell'opera dell'ingegno, senza, in alcun caso, ammettere l'estensione della durata di utilizzo economico dell'opera dell'ingegno che, nel rispetto dell'autonomia contrattuale dei soggetti, non sia stata consentita dal suo autore».

 $0/1538/2/1^{\mathrm{a}}$ Il Relatore

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 2.4, riservandosi una formulazione più restrittiva per la discussione in Assemblea, dopo che il relatore e il sottosegretario Parisi hanno rilevato l'incerta area di applicazione della disposizione proposta.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE insiste per l'opportunità dell'emendamento 7.1, che successivamente ritira, su invito del relatore, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore ROTELLI esprime apprezzamento per l'emendamento 9.2, che accoglie il principio contenuto nell'emendamento 9.1.

Il sottosegretario PARISI condivide le valutazioni rese dal relatore sugli emendamenti proposti.

Il senatore MARCHETTI, accedendo all'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.5 e 2.5, con la riserva di ripresentarli in Assemblea; nello stesso senso si risolve il senatore MAGGIORE riguardo agli emendamenti 7.2, 7.3, 10.2 e 10.3.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 1.3, gli emendamenti 1.1 e 1.2 (di contenuto identico), e l'emendamento 1.4, sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 2.6 e 2.1 nonchè gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7 e 2.8, di contenuto identico.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 2.9 (nuovo testo), nonchè, con successiva votazione, l'emendamento 2.11.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono dichiarati decaduti in assenza della proponente.

Il sottosegretario PARISI si dichiara disponibile ad accogliere gli ordini del giorno 0/1538/1/1 e 0/1538/2/1 che, posti in votazione su richiesta del relatore, sono approvati dalla Commissione.

Viene quindi accolto l'emendamento 9.2. Risulta assorbito l'emendamento 9.1.

L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, così come l'emendamento 10.4.

Con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 10.5 e 11.1.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di riferire in Assemblea in senso conforme ai risultati dell'esame, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il decreto-legge e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Il senatore PELLEGRINO conviene sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, preannunciando alcune riserve di legittimità costituzionale, quanto al merito del provvedimento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1618) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra il decreto-legge, reiterato dal Governo con alcune modifiche e già approvato dalla Camera dei deputati: il provvedimento integra l'organico degli agenti di polizia penitenziaria, anche in ragione del servizio di traduzione dei detenuti, già svolto dall'Arma dei Carabinieri. Quanto agli appalti nel settore dell'edilizia giudiziaria per le regioni Sicilia e Calabria, si tratta di misure urgenti al fine di assicurare la tempestiva celebrazione dei processi. Ritiene senz'altro sussistenti i presupposti costituzionali e propone di conseguenza un parere favorevole.

Il sottosegretario AYALA conferma l'importanza, l'urgenza e la necessità delle misure contenute nel decreto-legge, per ragioni di efficienza amministrativa e per la tempestiva celebrazione di importanti processi. Ricorda, inoltre, che il provvedimento è stato approvato all'unanimità da parte della Camera dei deputati.

Il senatore SPERONI conviene sul riconoscimento dei presupposti costituzionali ma precisa che il suo Gruppo non è disponibile ad agevolare la conversione in legge dei decreti-legge, anche a causa dell'abuso della questione di fiducia su alcuni provvedimenti di urgenza.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366, CONCERNENTI ADEMPIMENTI E SANZIONI IN TEMA DI SPESE ELETTO-RALI

Il PRESIDENTE propone che in attesa dell'annunciata proposta emendativa del Governo, la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo si svolga nella seduta convocata per il giorno successivo.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre.

Il presidente VILLONE, nel prendere atto degli emendamenti proposti, osserva che alcuni di essi integrano il testo del decreto-legge, con disposizioni ulteriori, che non riguardano proroga o differimento di termini: prospetta l'opportunità di rinunciare a tali proposte emendative, al fine di assicurare una valutazione più spedita del provvedimento di urgenza.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI obietta che sovente il Governo stesso propone integrazioni ai propri decreti-legge, anche su materie non pertinenti al provvedimento cui si riferiscono.

Il sottosegretario BORRONI, quindi, osserva che l'emendamento 1.1 al disegno di legge di conversione e l'emendamento 2.5 al testo del decreto-legge, potrebbero trovare tempestiva soluzione in altra sede normativa, nell'ambito di un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati e già approvato dal Senato.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, quindi, dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2 e si sofferma brevemente sugli emendamenti 2.3 e 2.4. Su questi ultimi emendamenti, il presidente VILLONE osserva che i relativi provvedimenti potrebbero essere assunti anche in via amministrativa. Nello stesso senso si pronuncia il sottosegretario BORRONI.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si riserva di illustrare specificamente l'emendamento 4.0.1, mentre dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 9.1.

Il senatore BEDIN illustra i presupposti normativi e di fatto dell'emendamento 11.0.1, le cui disposizioni erano contenute in un altro decreto-legge.Il presidente VILLONE osserva che l'emendamento consente di protrarre il regime di accesso libero ai fondi per attività venato-

rie. Il senatore SPERONI dissente dall'emendamento, le cui disposizioni erano contenute in un decreto-legge respinto dalla Camera dei deputati e hanno l'effetto di rimediare all'inerzia di alcune regioni, che non hanno provveduto tempestivamente alla regolamentazione delle attività venatorie: tale soluzione, a suo avviso, è quanto mai inopportuna, anche perchè attenua fino ad annullarle le responsabilità degli amministratori regionali inadempienti. Il senatore PELLEGRINO ricorda che la normativa vigente consente l'accesso ai fondi per lo svolgimento di attività venatorie, in un regime di regolamentazione programmata, da integrare in sede regionale. Il differimento dei termini in questione consente di non bloccare l'attività venatoria laddove non sia stato adottato il prescritto regime di programmazione: a suo avviso, si tratta di una misura opportuna. Il presidente VILLONE osserva che lo scopo della legge approvata da ultimo in materia è proprio quello di incentivare la regolamentazione dell'attività venatoria, in assenza della quale si dovrebbe intendere che quest'ultima sia vietata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1538

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonchè le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, nonchè le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte le tecnologie digitali, come previsto dalla direttive dell'Unione europea, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.3 Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.5 Marchetti

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti dati contabili ed extracontabili e delle notizie anzidette».

1.1 Fumagalli Carulli

1.2 (Identico all'emendamento 1.1)

SCHIFANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sonora o televisiva», inserire le seguenti: «nonchè le emittenti televisive che operano in ambito locale, utilizzando anche solo in parte tecnologie digitali, come previsto dalla direttiva dell'Unione europea, ».

1.4 Mazzuca Poggiolini

Art. 2.

Sopprimere il comma 5.

2.6 Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Dopo il comma 11-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-quater. Il 50 per cento del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.5 Marchetti

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai cinque miliardi di lire annui».

2.1 Fumagalli Carulli

Sopprimere il comma 8.

2.2 Fumagalli Carulli

2.3 (Identico all'emendamento 2.2)

Lisi

2.7 (Identico all'emendamento 2.2)

MAZZUCA POGGIOLINI

2.8 (Identico all'emendamento 2.2)

SCHIFANI

Al comma 8, terzo rigo, sostituire la parola: «penultimo» con l'altra: «terz'ultimo».

2.9 IL Relatore

Sostituire il comma 8 con il seguente:

- «8. All'articolo 3, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il periodo: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.», è così sostituito: «Le imprese di cui al presente comma, devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.»;
 - b) l'ultimo periodo è abrogato».

2.9 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al precedente periodo non si applicano alle imprese che riprendano la pubblicazione di testate storiche. Sono testate storiche quelle pubblicate per almeno trenta anni, e che non abbiano interrotto la pubblicazione da più di dieci anni.»

2.4 Besostri

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano richiesto i contributi nei termini previsti, continua ad applicarsi quanto disposto dal terz'ultimo periodo del medesimo comma, nel testo vigente al momento della richiesta.»

2.11 IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole. «da dieci a cento milioni di lire» con le altre: «di lire 200 mila per ogni dipendente impiegato nell'impresa. La falsa o infedele dichiarazione relativa alla proprietà del mezzo, è punita con un'ammenda da 100 a 500 milioni di lire o con il ritiro definitivo della concessione».

3.1 Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a cento milioni di lire» con le altre: «da 500 mila lire a 100 milioni di lire».

3.2 Mazzuca Poggiolini

Art. 7.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «recitazione dell'opera» inserire le seguenti: «, diffuse anche con sistemi di trasmissione a circuito chiuso».

7.2 Maggiore, Schifani, Sella Di Monteluce, Asciutti

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «associazioni di volontariato» inserire le seguenti: «e delle associazioni turistiche pro-loco».

- 7.1 SELLA DI MONTELUCE, ROTELLI, PIANETTA, VERTONE, DE ANNA, VEGAS, TRAVAGLIA, MONTELEONE, MISSERVILLE, FUMAGALLI CARULLI
- 7.3 (Identico all'emendamento 7.1) MAGGIORE, SCHIFANI, ASCIUTTI

Art. 9.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis.* I diritti dell'autore di opere del disegno industriale sono ricompresi tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

6-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo diretto ad apportare, in applicazione di quanto disposto dal comma 6-bis, le necessarie modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di disegno industriale«.

9.2 IL Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.1 Fumagalli Carulli, Rotelli

Art. 10.

Sopprimere l'articolo

10.1 Schifani

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo e da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui due di diretta nomina dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, due scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente una dalle Associazioni professionali di categoria ed una dalla Associazione dei critici; uno designato dalle Regioni ed uno congiuntamente designato dall'ANCI e dall'UPI».

10.2 Schifani, Maggiore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

10.3

«3. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni. Il Presidente del Comitato è designato dall'Autorità di Governo tra i tre esperti da essa scelti».

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le parole*: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.4 Schifani

Al comma 7, sostituire le parole: «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio» con le parole: «nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1».

10.5 IL Relatore

Art. 11.

Al comma 4, dopo le parole: «problemi dello spettacolo» inserire le parole: «e delle commissioni consultive istituite ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2».

11.1 IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1539

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, commi 2 e 3 dei decreti legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443.»

1.1 Scivoletto

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1539

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.1 Fumagalli Carulli, Minardo, Nava

Al comma 2, sostituire: «1997» con: «1998».

2.2 Fumagalli Carulli, Minardo, Nava

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nella provincia di Ragusa l'area Iblea, compresa nei comuni di Acate, Comiso, Vittoria, Chiaromonte, è inserita nella Indicazione Geografica Protetta delle arance rosse».

2.3 Fumagalli Carulli, Minardo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*ter.* All'olio d'oliva dei Monti Iblei è riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta»

2.4 Fumagalli Carulli, Minardo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 e dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio

1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

4-*ter.* Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.»

4-*quater.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 giugno 1997«.

2.5 Scivoletto

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il periodo dalle parole: «per il biennio 1995-1996» alle parole: «sulla base delle citate tariffe», è sostituito con il seguente: «per il triennio 1997-1999 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati, purchè in posesso dei requisiti minimi, e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe predeterminate dal Ministero della sanità».
- 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i professionisti di cui al comma 1, già convenzionati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 1988 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 1988, che accedono all'accreditamento possono, a domanda, dopo parere favorevole della competente autorità regionale (Assessorato alla Sanità) trasformare il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale da *ad personam* in societario«.

Art. 6.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con dette somme saranno finanziate e sostenute, in via prioritaria, le strutture di accoglienza pubblica e privata già esistenti ed operanti nel territorio, specie nelle zone ove è più consistente la presenza di extracomunitari, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il rientro in patria. Successivamente con i fondi residui, saranno realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti.»

6.1

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Art. 9.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei Presidenti dei due rami del Parlamento»

9.1

MINARDO, FUMAGALLI CARULLI

Art. 10.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia venatoria)

- 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995», sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997»;
- b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: «entro il 1 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 1997»;
- c) all'articolo 36, comma 6, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997».

Art. 11.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Differimento termini in materia di stagione venatoria)

- 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995», sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997»;
- b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: «entro il 1 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 1997»;
- c) all'articolo 36, comma 6, le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997».
- 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti guridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7 dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217 e dell'articolo 4, comma 6 dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335 e 8 agosto 1996, n. 443.
- 3. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera *b)* e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
- **11.0.1** Andreolli, Diana, Bedin, Bianco Peruzzotti, Wilde, Antolini

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

46^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone e Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione sugli emendamenti al provvedimento n. 1409, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SENESE dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole della Commissione bilancio ai tre emendamenti all'articolo 42.

Si procede, quindi, all'esame dei residui emendamenti all'articolo 28.

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei presentatori gli emendamenti 28.6 e 28.7, di identico tenore.

Il senatore CENTARO ritira, a nome anche del senatore Greco, l'emendamento 28.8.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario MIRONE hanno espresso avviso contrario all'approvazione, sono respinti gli emendamenti 28.9 e 28.10 di identico tenore.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 28.11, che con l'avviso contrario del RELATORE e del sottosegretario MIRONE è posto ai voti e respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 29.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 29.1, nei confronti del quale il RELATORE esprime avviso solo tendenzialmente favorevole.

Il senatore LUBRANO DI RICCO accoglie l'osservazione del relatore e riformula l'emendamento 29.1, nei confronti del quale il RELATORE ed il sottosegretario MIRONE esprimono avviso favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 29.1 (Nuovo testo) è approvato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 29.2.

Stante l'assenza della presentatrice, il senatore VALENTINO dichiara di fare proprio l'emendamento 29.3, che, con l'avviso contrario del RELATORE e del sottosegretario MIRONE, è posto ai voti e respinto, come pure l'emendamento 29.4.

Stante l'assenza della presentatrice, il senatore VALENTINO dichiara di fare proprio l'emendamento 29.5. Esprimono avviso contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 29.5 non è accolto.

Il RELATORE illustra l'emendamento 29.6.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere favorevole.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto contrario all'emendamento, giacchè reputa preferibile mantenere il regime delle impugnazioni quale contemplato dal disegno di legge in esame.

Il senatore GASPERINI si associa alla dichiarazione della senatrice SALVATO.

Posto ai voti, l'emendamento 29.6 è tuttavia approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30.

Il RELATORE illustra l'emendamento 30.1.

Il senatore GASPERINI manifesta favore per l'emendamento. Il senatore BERTONI osserva che sarebbe più opportuno ideare la figura del Garante per il trattamento dei dati.

La senatrice SALVATO sostiene che sarebbe preferibile la dizione Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali. La senatrice SCOPELLITI propone invece la dizione «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», che è accolta dal relatore, che riformula pertanto l'emendamento.

Col parere favorevole del sottosegretario MIRONE è approvato l'emendamento 30.1 (nuovo testo).

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 30.2 ed illustra, assieme al senatore GRECO, l'emendamento 30.3. Il RELATORE esprime avviso contrario, mentre il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

Il senatore CIRAMI ritiene che all'ufficio del Garante non è nell'attuale formulazione assicurata una composizione mista, cioè composta effettivamente sia da giuristi sia da informatici: teme possibili applicazioni insoddisfacenti.

Il senatore BERTONI osserva che tutti i componenti dell'ufficio del Garante dovrebbero essere competenti sia di questioni giuridiche che di questioni informatiche.

Il senatore CENTARO ipotizza la previsione di una composizione vincolata necessariamente a due giuristi ed a due informatici.

Il RELATORE propone una riformulazione dell'emendamento 30.3. Il rappresentante del Governo manifesta parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento 30.3. Al chè i proponenti ritirano l'emendamento 30.3.

Posto ai voti l'emendamento 30.3 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il PRESIDENTE presenta l'emendamento 30.3-bis, nei confronti del quale il sottosegretario MIRONE manifesta parere favorevole

Posto ai voti, l'emendamento 30.3-bis è approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 31.

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 31.1 ed esprime parere contrario all'approvazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parimenti parere contrario sull'emendamento 31.1 che, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 31.2, nei confronti del quale il RELATORE ipotizza una riformulazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 31.2 ed il sottosegretario MIRONE esprime avviso favorevole

all'approvazione dell'emendamento come riformulato dal relatore. Posto ai voti, l'emendamento 31.2 (nuovo testo) è approvato.

Poichè non erano stati presentati emendamenti all'articolo 32 e poichè l'unico emendamento presentato all'articolo 33 (33.1) era stato già approvato nel corso di precedente seduta, si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 33.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 33.0.1, di identico contenuto rispetto agli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3.

Il senatore BERTONI ne propone una riformulazione.

Il sottosegretario MIRONE ipotizza altresì di inserire il limite temporale di 5 giorni. La proposta è accolta dai proponenti.

Sull'emendamento riformulato 33.0.1/33.0.2/33.0.3 (nuovo testo) il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'emendamento 33.0.1/33.0.2/33.0.3 (nuovo testo) è quindi approvato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 33.0.4 che viene fatto proprio dal senatore PREIONI, che propone di inserirvi una modifica riguardante i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia.

Dopo ulteriori modifiche apportatevi dai senatori Antonino CARU-SO e CIRAMI e dopo brevi interventi dei senatori GRECO e CENTARO, il senatore PREIONI esprime il proprio assenso alle ulteriori modifiche prospettate all'emendamento cui i senatori Antonino CARUSO e CIRA-MI aggiungono la propria firma.

Il relatore SENESE rilegge la definitiva riformulazione dell'emendamento 33.0.4 (nuovo testo), sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario poichè giudica le limitazioni imposte al Parlamento nel suo potere di nomina.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Poichè non erano stati presentati emendamenti all'articolo 34, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 35.

Il RELATORE illustra l'emendamento 35.1 che, posto ai voti, viene approvato, dopo che il rappresentante del GOVERNO aveva espresso avviso favorevole.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare l'emendamento 35.2.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario.

Il senatore CIRAMI preannuncia la sua astensione, mentre la senatrice SCOPELLITI preannuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 35.3, dopo che il RE-LATORE ha espresso avviso contrario.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 35.4 ed illustra l'emendamento 35.5.

Il RELATORE si rimette alla Commissione. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 35.5 è approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 36.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 36.1.

Poichè non erano stati presentati emendamementi agli articoli 37, 38, 39 e 40, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 41.

La senatrice SILIQUINI ed il senatore LUBRANO DI RICCO ritirano rispettivamente gli emendamenti 41.1 e 41.2, di identico tenore.

La senatrice SILIQUINI ritira gli emendamenti 41.3, 41.4 e 41.5, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 41.6.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO si dichiarano ad esso contrari.

Posto ai voti, l'emendamento 41.6 è quindi respinto.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 41.7 che, posto ai voti con l'avviso favorevole del sottosegretario MIRONE, viene approvato.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409

Art. 28.

Sopprimere il comma 2.

28.6 Siliquini

28.7 (Identico all'emendamento 28.6)

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, dopo le parole: «a favore dell'interessato» aggiungere le seguenti: «ovvero di incarico professionale».

28.8 Centaro, Greco

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«*h*) se sia effettuato per prevenire o accertare illeciti, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

28.9 Bucciero, Caruso Antonino

28.10 (Identico all'emendamento 28.9)

SILIQUINI

Sopprimere il comma 6.

28.11 Centaro, Greco

Art. 29.

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «decorsi tre giorni» con le seguenti: «decorsi sette giorni».

29.1 Lubrano di Ricco

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «decorsi tre giorni» con le seguenti: «decorsi cinque giorni».

29.1 (Nuovo testo)

Lubrano di Ricco

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» inserire le seguenti: «, esclusivamente ai sensi del comma 1.».

29.2 Lubrano di Ricco

Al comma 5, nel primo periodo, inserire dopo le parole: «in via provvisoria» l'espressione: «, con provvedimento motivato,» e, nel secondo periodo, eliminare l'espressione: «ed è impugnabile unitamente a tale decisione».

29.3 Siliquini, Valentino

Al comma 5, dopo le parole: «in via provvisoria» *aggiungere le altre:* «, con provvedimento motivato, ».

29.4 Mazzuca Poggiolini

Al comma 6, eliminare l'ultimo periodo.

29.5 SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: «Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione».

29.6 IL RELATORE

Art. 30.

1. Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30, comma 1, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la riservatezza».

30.1 IL RELATORE

1. Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30, comma 1, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

30.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «con voto limitato».

30.2 Centaro, Greco

Al comma 3, dopo la parole: «dell'informatica», aggiungere la parola: «giuridica».

30.3 Centaro, Greco

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni».

30.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «un presidente» inserire le seguenti: «, il cui voto prevale in caso di parità».

30.3-bis Il Relatore

Art. 31.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e di buona condotta per determinati settori» aggiungere le altre: «ivi compresi quelli di informazioni commerciali e di investigazioni».

31.1 Bucciero, Caruso Antonino

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Garante deve altresì essere sentito al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona, con riguardo al trattamento dei dati personali».

31.2 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante per la protezione dei dati all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge».

31.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 33.

Al comma 3, dopo le parole: «volte a precisare le modalità» aggiungere le seguenti: «per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonchè».

33.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Aziende ed istituti di credito, imprese di assicurazione e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria)

1. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito e delle imprese di assicurazione e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria, il Garante adotta i provvedimenti di cui ai precedenti articoli sentito il parere delle Autorità di vigilanza competenti, rispettivamente, per il settore del credito, per il settore delle assicurazioni e per i settori della radiodiffusione e dell'editoria».

33.0.1

BUCCIERO, CARUSO Antonino

33.0.3 (Identico all'emendamento 33.0.1)

Mazzuca Poggiolini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Aziende ed istituti di credito, imprese di assicurazione e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria)

1. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito e delle imprese di assicurazione e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria, il Garante adotta i provvedimenti di cui ai precedenti articoli sentito il parere entro 5 giorni delle Autorità di vigilanza competenti, rispettivamente, per il settore del credito, per il settore delle assicurazioni e della radiodiffusione e dell'editoria».

33.0.1/**33.0.2**/**33.0.3** (Nuovo testo)

Mazzuca Poggiolini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati membri del Garante, e se nominati decadono dall'ufficio, nè possono far parte dell'ufficio dello stesso, soggetti che negli ultimi due anni antecedenti la nomina hanno prestato attività al servizio della Polizia di Stato, dei corpi militari dello Stato, o dei servizi di sicurezza civili o militari».

33.0.4 Mazzuca Poggiolini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati membri del Garante soggetti che negli ultimi cinque anni antecedenti la nomina hanno prestato attività di servizio della Polizia di Stato, dei corpi militari dello Stato dei servizi di sicurezza civili o militari ovvero alle dipendenze del Ministero della Giustizia».

33.0.4 (Nuovo testo)

PREIONI, CIRAMI, GRECO ANTONINO, CARUSO

Art. 35.

Al comma 1, le parole: «dagli articoli 12» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11».

35.1 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «12» aggiungere le seguenti: «16, comma 2, lettere b) e c)».

35.2 Salvato

Al comma 1, eliminare il numero: «, 20» e l'espressione: «o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni».

35.3 Siliquini

Al comma 2, dopo le parole: «dagli articoli» *aggiungere la seguente:* «16,».

35.4 Centaro, Greco

Al comma 3, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».

35.5 Centaro, Greco

Art. 36.

Al comma 1, le parole da: «in violazione» fino a: «15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 15».

36.1 Scopelliti, Greco

Art. 41.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

41.1 Siliquini

41.2 (Identico all'emendamento 41.1)

Lubrano di Ricco

Al comma 2, sostituire l'espressione: «entro il termine di sei mesi... del decreto di cui all'articolo 33, comma 1» con l'espressione: «entro il 24 ottobre 1998» ed eliminare la frase: «ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, entro il termine di nove mesi dalla medesima data».

41.3 Siliquini

Al comma 3, sostituire l'espressione: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto» *con l'espressione:* «entro il 24 ottobre 1998».

41.4 Siliquini

Al comma 4, sostituire l'espressione: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti ivi previsti» con l'espressione: «entro il 24 ottobre 1998».

41.5 Siliquini

Al comma 6, dopo le parole: «nella pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle competenze di cui all'articolo 29, di natura contenziosa, le quali vengono esercitate comunque dall'autorità giudiziaria anche nelle more della nomina del Garante.».

41.6 Lubrano di Ricco

Sopprimere il comma 7.

41.7 IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

21ª Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE REFERENTE

(1343) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995 (Esame)

Il relatore PIANETTA introduce il disegno di legge di ratifica della Convenzione con la Svizzera che prevede assistenza reciproca in caso di calamità, sottolineando che ciò permetterà di sormontare le barriere tra i due Stati utilizzando squadre di soccorso particolarmente preparate alla lotta contro gli incendi, le inondazioni, le contaminazioni radioattive, agevolando alle frontiere le procedure di passaggio sia degli uomini che dei mezzi. Sono previsti esoneri doganali e ripartizione delle spese fra lo Stato offerente e lo Stato richiedente, ivi compresi i risarcimenti dei danni derivanti dalle operazioni di soccorso: per il regime delle spese, in particolare, si prevede che quelle relative alle operazioni di soccorso siano a carico dello Stato offerente, mentre le spese relative al mantenimento della missione operativa a carico di quello richiedente. In vista di queste operazioni congiunte i due Stati si impegnano a scambiare informazioni e dati e sono previste riunioni periodiche alternativamente nei due territori. Essendo l'onere non quantificabile in astratto, esso sarà imputato allo stanziamento ordinario del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In conclusione, dopo aver ricordato i pareri favorevoli delle Commissioni interpellate, invita ad approvare il provvedimento in esame.

Il senatore SERVELLO chiede innanzitutto notizie circa analoghe iniziative con altri Stati confinanti con la regione alpina e avanza perplessità circa questa forma un pò singolare d'intervento di forze paramilitari sul territorio di un altro Stato.

Il senatore CORRAO chiede chiarimenti circa il silenzio relativo agli oneri delle riunioni annuali previste.

Il sottosegretario SERRI informa la Commissione che è in corso un programma generale di cooperazione in caso di calamità naturali o di catastrofi dovute ad attività umane con tutti i paesi confinanti; inoltre, in simili circostanze, la necessaria rapidità dell'intervento conduce a superare le barriere logistiche che si frapporrebbero agli interventi più rapidamente disponibili, siano essi italiani o stranieri. L'accordo stipulato fornisce in proposito la certezza giuridica della regolarizzazione di tutti i rapporti che possono sorgere, regolamentando responsabilità e spese.

Dopo che il senatore PIANETTA ha fornito precisazioni circa l'imputazione di tutte le spese al capitolo della protezione civile, il senatore SERVELLO dichiara il proprio voto favorevole.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1123) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 (Esame)

Il relatore, senatore BRATINA, fa presente che il *memorandum* in esame, come altri analoghi, è volto a favorire la cooperazione nel campo dei materiali di difesa, ponendo così le premesse per un incremento dell'interscambio e la cooperazione nel settore dell'industria degli armamenti. In particolare, si prevede lo scambio di informazioni, l'uso reciproco delle infrastrutture militari dei due paesi ed esercitazioni congiunte tra le forze armate. Ovviamente sono previste le misure di sicurezza necessarie nei casi in cui si autorizza lo scambio di informazioni, di tecniche e di materiali a carattere classificato.

Per l'attuazione di tale accordo saranno istituiti due comitati misti, che si occuperanno rispettivamente della logistica e dei materiali, non-chè della cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo. Per la partecipazione dei funzionari governativi ai due comitati, che si riuniranno alternativamente nei paesi contraenti, è prevista la spesa complessiva di 52 milioni negli anni 1996 e 1998. La Commissione bilancio nel suo parere favorevole ha posto la condizione che tali oneri siano riferiti al bilancio triennale 1997-1999 e pertanto dovranno essere imputati agli anni 1997 e 1999.

Il senatore SERVELLO trova singolare che, mentre vengono tagliati gli stanziamenti per il Ministero della difesa, si vogliano spendere soldi del contribuente per accordi con paesi lontani come la Malaysia. Inoltre vi è il rischio che il Governo italiano e le sue forze armate si trovino coinvolti in delicate situazioni di politica interna, tanto più che è prevista la partecipazione dei militari malesi a esercitazioni congiunte con l'Italia, nei territori dei due paesi. Per tali ragioni il Gruppo di Alleanza nazionale è nettamente contrario alla ratifica dell'accordo.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur non opponendosi alla cooperazione con la Malaysia nel settore della difesa, ritiene che non fosse necessario – in questo caso come per gli altri paesi – ricorrere ad accordi intergovernativi che comportano la responsabilità del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario SERRI osserva, in linea generale, che se si vuole mantenere un'industria bellica nazionale, sia pure fortemente ridimensionata, non è sufficiente produrre per il mercato interno ma occorre necessariamente esportare. Un paese emergente dal punto di vista economico, come la Malaysia, è un possibile acquirente degli armamenti prodotti in Italia, tanto più che dovrà ammodernare le proprie forze armate. Fa presente inoltre che l'esportazione di questo tipo di prodotti non è possibile se il venditore non si assume l'onere di addestrare gli acquirenti.

Con riferimento poi alle considerazioni della senatrice Squarcialupi, ritiene essenziale che i *memorandum* in materia di difesa abbiano il carattere di accordi intergovernativi, perchè ciò consente una valutazione politica che è di primaria competenza del Ministero degli affari esteri.

Il relatore BRATINA concorda con tale opinione, osservando che l'ambito di cooperazione è quello militare, ma le ricadute dell'accordo sono principalmente di tipo economico e la valutazione complessiva dovrebbe inquadrarsi nella politica estera del paese.

Il senatore SERVELLO, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea la pericolosità di accordi che potrebbero avere indesiderati sviluppi in futuro. Da questo punto di vista vi è una sostanziale differenza tra il *memorandum* in esame e gli altri, che saranno successivamente discussi, stipulati con paesi europei come l'Ungheria e la Bulgaria. Inoltre richiama l'attenzione della Commissione sulla possibilità che, ratificando *memorandum* come quello in esame, si finisca per legalizzare traffici di armamenti che altrimenti resterebbero illeciti.

Il presidente MIGONE pone in risalto la trasparenza che deriva da un'autorizzazione legislativa della ratifica del *memorandum*. Peraltro la Malaysia non è affatto un paese su cui si possano esprimere giudizi negativi sul piano politico e militare, ma è anzi fortemente impegnata nelle operazioni dell'ONU volte al mantenimento della pace: lo scorso anno, ad esempio, è stato l'unico dei circa cinquanta paesi interpellati dal Segretario generale dell'ONU a mettere a disposizione le proprie truppe per una operazione di *peace keeping* in Ruanda.

Il senatore D'URSO dichiara che voterà a favore del disegno di legge per le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo e dal Presidente, con particolare riguardo alla valutazione positiva sulla Malaysia, verso cui non possono essere sollevate pregiudiziali di ordine politico.

La senatrice SQUARCIALUPI annunzia che esprimerà un voto favorevole e auspica che, allorquando si stipuleranno ulteriori *memorandum* in materia di difesa, sia prevista la possibilità di recesso nel caso di un uso improprio delle armi vendute da una delle due parti a scopo di difesa.

A tal riguardo, osserva il senatore JACCHIA che non vi è alcuna differenza tecnica tra armi di difesa e armi di offesa.

Il senatore TABLADINI rileva che sarebbe ipocrita, da parte del Governo, usare l'espressione «armi di difesa» in un accordo internazionale, che deve invece indicare chiaramente se determinati sistemi d'arma possono essere esportati.

Il presidente MIGONE osserva che non sono gli armamenti in quanto tali a poter essere definiti di offesa o di difesa, ma ciò che rileva è l'uso che se ne fa in un'operazione di guerra, di polizia internazionale ovvero in quell'ambito intermedio che può essere indicato come *peace enforcement*.

Il senatore ANDREOTTI annunzia che voterà a favore del disegno di legge, perchè la decisione di non ratificare il *memorandum* costituirebbe un atto politico di particolare gravità nei confronti della Malaysia. Si associa poi alle considerazioni del Sottosegretario circa l'opportunità di mantenere un'industria bellica, come del resto è avvenuto negli altri paesi, e osserva che l'unica arma strettamente difensiva è costituita dalla mina antiuomo, che tuttavia si presta a fortissimi rilievi sotto il profilo umanitario. Infine il senatore Andreotti suggerisce che si preveda, nell'ambito degli accordi di cooperazione in materia di difesa, la possibilità di ammettere gli studenti della controparte nelle accademie italiane.

Il sottosegretario SERRI, rilevato che la legislazione italiana in materia di esportazione di armi è la più restrittiva, propone alla Commissione di effettuare una riflessione sulla sua concreta attuazione. Informa poi che ogni sei mesi il Ministero degli affari esteri aggiorna l'elenco dei paesi a rischio ai fini del rilascio delle due autorizzazioni previste dalla legge n. 185 del 1990: quella per cominciare le trattative e la licenza per esportare gli armamenti.

Il presidente MIGONE ricorda che la 3ª e la 4ª Commissione hanno già deliberato di effettuare una indagine conoscitiva congiunta sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 e che tale procedura ha già avuto un'autorizzazione di massima del Presidente del Senato.

Avverte poi che si passerà all'esame di un emendamento presentato dal relatore all'articolo 3, allo scopo di recepire la condizione indicata nel parere della Commissione bilancio. Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1283) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993

(Esame)

Il relatore, senatore BRATINA, fa presente che il *memorandum* tra l'Italia e l'Ungheria, è del tutto analogo a quello su cui ha riferito precedentemente. Peraltro l'accordo in esame, come quello con la Bulgaria che sarà successivamente discusso, si colloca nel solco del processo di democratizzazione dei paesi dell'Europa centro-orientale. Fa presente inoltre che la cooperazione bilaterale tra l'Italia e l'Ungheria si estende a numerosi altri campi e si inquadra globalmente nell'accordo di amicizia tra i due paesi, già entrato in vigore.

Infine il relatore fa presente che la 5^a Commissione ha espresso un parere condizionato anche su questo disegno di legge e, pertanto, presenta l'emendamento 3.1, volto a spostare l'onere finanziario nel triennio 1997-1999.

Il senatore SERVELLO rileva che l'accordo in esame prevede maggiori cautele, rispetto a quello stipulato con la Malaysia, ed è inoltre prevista espressamente la visita di cittadini dei due Stati a enti o ditte sotto giurisdizione dell'altra parte, previa autorizzazione e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Annunzia pertanto che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole alla ratifica del *memorandum*.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento da lui proposto.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1284) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (Esame)

Il relatore, senatore BRATINA, ritiene di aver già illustrato il disegno di legge con le considerazioni svolte per i due precedenti disegni di legge, di contenuto pressochè identico. Analogamente a quanto già fatto per tali disegni di legge, presenta un emendamento all'articolo 3 volto a trasferire l'onere nel triennio 1997-1999.

Il sottosegretario SERRI raccomanda l'approvazione del disegno di legge ed esprime parere favorevole sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

Il senatore SERVELLO annunzia che il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge, pur non ritenendo un atto dovuto la ratifica di accordi sottoscritti dal Governo in carica o da quelli precedenti.

Il senatore CORRAO annunzia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, auspicando che nell'ambito delle riforme istituzionali si preveda il coinvolgimento del Parlamento durante la fase di negoziato degli accordi internazionali.

Il presidente MIGONE ritiene opportuno che su tale questione si effettui uno studio comparato, per approfondire il modo in cui vengono negoziati e ratificati gli accordi internazionali negli altri Stati.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1283

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1284

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 26 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

31^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Intervengono il ministro della difesa Andreatta e il il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate

(R046 003, C04a, 0002o)

Riprende il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Ministro nella seduta dello scorso 10 ottobre.

Il senatore PALOMBO osserva che l'allarme nella pubblica opinione provocato da incaute dichiarazioni di qualche magistrato e da deprecabili generalizzazioni ed enfatizzazioni da parte degli organi di stampa, in merito al fenomeno della corruzione nelle Forze armate, ha determinato sconcerto e disagio tra i militari. Prende quindi atto con soddisfazione della oggettività e serenità con cui il Ministro ha trattato la questione, riconducendola alle sue giuste dimensioni. Infatti i dati forniti dal Ministro sulla tendenza a delinquere dei militari hanno evidenziato che il fenomeno ha dimensioni fisiologiche e non può certo essere considerato una rilevante patologia.

Il senatore Palombo prosegue sostenendo che la sua parte politica è contraria a istituire una commissione d'inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate ma è senz'altro favorevole ad adottare tale strumento per indagare sulla corruzione all'interno di tutto il comparto pubblico e in particolar modo sul personale che assume incarichi sindacali e politici, sulle attività connesse alla realizzazione di corsi di orientamento professionale, sui patrimoni dei dipendenti pubblici e sulle commesse militari e da ultimo, ma non per ultimo, sulle non mai definite vicende dei fondi riservati del SISDE. Tale inchiesta dovrebbe essere

affrontata dal Parlamento con grande sollecitudine, per fornire risposte immediate alla richiesta di trasparenza che viene dal paese, avvalendosi anche dell'opera della Corte dei conti che svolge una meritoria funzione di vigilanza sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle amministrazioni dello Stato.

Il senatore Palombo non ritiene poi che i militari godano di particolari privilegi – come sostenuto dal senatore Loreto – poichè servizi quali circoli e mense sono organizzati con oneri a carico del personale militare stesso. Riguardo poi alle critiche rivolte dal senatore Loreto alla gestione del lavoro straordinario, riconosce che tale istituto è difficilmente conciliabile con i compiti che i militari svolgono e che la sua introduzione ha determinato in molti casi disagi e inconvenienti. Infatti coloro che sono chiamati a tutelare l'ordine pubblico e a proteggere i cittadini da una criminalità sempre più agguerrita e pericolosa debbono garantire nelle loro prestazioni una disponibilità affatto speciale; tale disponibilità deve invece essere compensata con livelli retributivi più adeguati rispetto a quelli finora attribuiti.

Il senatore UCCHIELLI, nel ringraziare il Ministro per le dichiarazioni rese, afferma che le Forze armate godono nel paese di grande fiducia e considerazione e che è compito del Parlamento tutelare la loro immagine e il loro prestigio non attraverso difese di ufficio, ma valutando le dimensioni effettive dei fenomeni di corruzione e assumendo tutte le iniziative atte ad impedire che tali episodi possano riproporsi. I risultati sin qui raggiunti dalla Commissione Nunziata e i dati forniti dal Ministro sono la testimonianza della volontà politica di fare fino in fondo chiarezza. L'indagine dovrebbe a suo avviso allargarsi anche al settore dell'industria degli armamenti, del commercio delle armi e delle convenzioni internazionali sulla cooperazione militare, per avere un quadro più completo del fenomeno e permettere l'individuazione di strumenti di verifica e controllo più efficaci.

Il senatore Ucchielli osserva in conclusione che la Commissione potrà valutare se lo strumento più idoneo per indagare i suddetti fenomeni sia la commissione d'inchiesta o piuttosto l'avvio di una indagine conoscitiva, ma quello che è certo è che il Parlamento non può sottrarsi ai suoi compiti di controllo, proprio per tutelare la stragrande maggioranza di coloro che all'interno delle Forze armate compiono il proprio lavoro con alto senso del dovere e di fedeltà nei confronti delle istituzioni.

Il senatore ROBOL non ritiene opportuno istituire una commissione d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate che finirebbe per sottrarre competenze alla Commissione di merito. Riguardo alla cosiddetta militaropoli la Commissione Nunziata sta procedendo nei suoi lavori e ha già prodotto apprezzabili risultati e la magistratura ordinaria sta svolgendo in modo egregio i suoi compiti di accertamento dei reati. Inoltre i dati forniti dal Ministro hanno riportato nelle sue giuste dimensioni il fenomeno; un'inchiesta del Parlamento sarebbe in queste condizioni una inutile sovrapposizione. Il senatore Robol dichiara piuttosto di condividere l'ipotesi di costituire un comitato per valutare l'intera vicenda e riferire poi

alla Commissione plenaria per l'assunzione di ulteriori determinazioni in merito.

Il senatore DE SANTIS dichiara che il Gruppo dei Cristiani democratici è fortemente contrario alla Commissione d'inchiesta, in primo luogo perchè è doveroso attendere la conclusione dei lavori della Commissione Nunziata e gli stessi effetti delle misure già adottate dal Ministro della difesa e poi perchè è emerso che la tipologia, il numero e la rilevanza dei reati che interessano gli appartenenti alle Forze armate costituiscono un fenomeno piuttosto limitato, soprattutto se confrontato alla gravità dei fenomeni di corruzione emersi nell'ambito della classe politica, della Pubblica amministrazione in generale e della stessa Magistratura.

Dagli stessi dati che sono stati forniti dal Ministro emerge anzi, a suo avviso, che le Forze armate, così come le Forze di polizia, rimangono ancora, nel Paese, le istituzioni più affidabili per onestà, dedizione al lavoro e spirito di servizio.

Il senatore MANFREDI, nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo con quanto affermato dai colleghi Palombo e De Santis, osserva che una Commissione d'inchiesta, alla quale si era inizialmente dichiarato favorevole, sarebbe giustificata solo in presenza di validi elementi di riscontro che testimoniassero, all'interno delle Forze armate, il patologico emergere di illeciti penali e di gravi irregolarità amministrative; i dati forniti puntualmente dal Ministro e dal Sottosegretario, che non si intendono certo mettere in discussione, dimostrano invece che tale patologia non esiste. Non è pertanto assolutamente opportuno, prosegue il senatore Manfredi, dare vita ad una Commissione di inchiesta che avrebbe come risultato soprattutto quello di gettare nel discredito una categoria di servitori dello Stato meritevole ed onesta nella sua stragrande maggioranza. Si dichiara pertanto contrario sia alla creazione di una Commissione d'inchiesta che alla formazione di un apposito organismo nell'ambito della Commissione difesa.

Conclusosi il dibatto, interviene in sede di replica il ministro della difesa ANDREATTA il quale desidera in primo luogo rivendicare al Parlamento un ruolo alto, rivolto non alla ricerca delle patologie all'interno delle varie branche dell'Amministrazione, ma destinato piuttosto alla individuazione di interventi normativi capaci di prevenire, attraverso adeguati meccanismi di controllo e più trasparenti assetti organizzativi, l'insorgere e il diffondersi degli illeciti.

Il ministro Andreatta sottolinea anche la peculiare natura delle Forze armate che sono ad un tempo complessa e vasta macchina burocratico amministrativa e grande azienda la cui efficienza, peraltro, producendo essa sicurezza esterna, non è controllabile periodicamente, come una qualunque impresa di beni o di servizi, ma è verificabile solo in deprecabili casi di emergenza.

Ad avviso del Ministro l'intero Parlamento può prendere atto del mutato scenario internazionale e confermare un atteggiamento nuovo e diverso nei confronti delle Forze armate che oggi, ancor meno che in passato, non possono essere occasione di contrasti e di divisioni. Pertanto occorre muovere alla ricerca e alla definizione di strumenti normativi di prevenzione, mentre la creazione di una Commissione d'inchiesta, anche per l'inevitabile clamore che si creerebbe in seno all'opinione pubblica, sottrarrebbe il Parlamento stesso a un suo dovere primario. Inoltre essa creerebbe concreto disagio nei rapporti internazionali, in primo luogo con i nostri alleati, e minerebbe lo sviluppo del processo di identificazione tra Forze armate e collettività nazionale che oggi il nuovo contesto delle relazioni internazionali rende invece più agevole.

Il Ministro della difesa passa poi ad illustrare le misure che egli intende adottare e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere, anche con il concorso del Parlamento, per garantire l'efficienza, la funzionalità e la trasparenza del Ministero della difesa e delle Forze armate in generale. Annuncia a tale riguardo di avere disposto, per i circa 900 centri di spesa dell'Amministrazione, misure di rotazione degli incarichi, di avere assunto iniziative per potenziare o migliorare qualitativamente le attività di controllo di ISPEDIFE, di avere posto allo studio misure per la verifica della congruità dei prezzi delle forniture, da valutare anche in relazione ai dati acquisiti presso altre Forze armate. È stato inoltre già varato un riesame globale di tutta la materia contrattualistica e del sistema contabile informatizzato. Verranno inoltre adeguate le tecniche di acquisto e si procederà alla unificazione della logistica, con sicuri benefici sia sotto il profilo della economicità di gestione, che sotto quello della trasparenza.

Per quanto riguarda poi il generale problema della definizione di un sistema organico di controlli, sul quale è auspicabile il conforto e il concorso dell'attività del Parlamento, il Ministro annuncia di avere già investito della questione istanze particolarmente qualificate anche a livello internazionale.

Anche il tema della leggibilità dei documenti di bilancio è all'attenzione del Ministro il quale ritiene che uno sforzo comune, che il Parlamento, il Ministero del tesoro e il Ministero della difesa dovranno compiere, porterà a conseguire quegli obiettivi di trasparenza che la supponenza dei contabili a volte invece allontana.

Osservato poi che il Parlamento già possiede pervasivi strumenti di controllo, attraverso la formulazione di pareri sui programmi di ammodernamento, il Ministro della difesa riconosce che a tale riguardo è necessario fornire anche quadri di riferimento programmatorio a medio termine. Il ministro ANDREATTA ritiene quindi che Parlamento e Governo insieme debbano trovare la forza per rispondere alla sfida lanciata loro dal malessere che pervade l'intera Amministrazione pubblica e che richiede uno sforzo rivolto a creare, al cospetto della vetustà degli ordinamenti, nuovi strumenti di prevenzione. Pone infine a disposizione della Commissione un documento che si sofferma sui rapporti intercorsi tra la Commissione Nunziata e le Procure della Repubblica da essa interpellate.

Il presidente GUALTIERI, nel prendere atto della replica del Ministro e delle sue considerazioni, annuncia che la prossima settimana la Commissione potrà assumere decisive conclusioni in merito alla istituzione o meno di una Commissione d'inchiesta sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate e sulle altre eventuali iniziative da adottare.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Sales.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TAROLLI illustra gli emendamenti 7.13, 7.12 e 7.14, finalizzati a risolvere – almeno parzialmente – il grave problema degli indennizzi a favore dei soggetti contagiati da emoderivati, precisando che gli oneri derivanti da tali emendamenti trovano copertura nell'emendamento 7.15.

Il senatore GUBERT puntualizza che gli emendamenti citati affrontano le varie problematiche connesse con la delicata materia degli indennizzi e sottolinea che rimane da risolvere soprattutto la questione della data di decorrenza del diritto all'indennizzo. Dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che gli emendamenti in questione modificano la legge n. 210 del 1992, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato, in parte, l'incostituzionalità. Sottolinea quindi che la non completa ottemperanza alla suddetta sentenza dipende unicamente dall'esigenza di tener conto dei vincoli finanziari.

Il presidente COVIELLO osserva che la copertura finanziaria dell'emendamento 7.15 non appare conforme alla vigente normativa contabile, a seguito della soppressione della lettera *c)* dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con l'osservazione formulata dal Presidente ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.15 a condizione che il riferimento al capitolo 5941 sia sostituito da quello al capitolo 6856, con la utilizzazione dell'accantonamento del Ministero del tesoro. Fa presente inoltre che gli emendamenti 7.2 e 7.3 comportano oneri di difficile quantificazione, ma presumibilmente superiori all'importo di lire 10 miliardi, per il quale vi sarebbe copertura finanziaria.

Il senatore GUBERT osserva che l'emendamento 7.3 non comporta oneri significativi per il bilancio statale.

Il senatore MARINO chiede un chiarimento sul riferimento all'articolo 28 della legge n. 457 del 1978 contenuto nell'emendamento 7.0.1.

Il sottosegretario SALES si riserva di fornire il chiarimento richiesto.

Il relatore VIVIANI illustra il proprio emendamento 4.0.1, che prevede le diverse finalità alle quali dovranno essere destinate le risorse (pari a lire 650 miliardi) già ripartite dal CIPE per la riqualificazione e lo sviluppo dell'occupazione. Sottolinea in proposito che le varie finalità individuate consentono la realizzazione di interventi di particolare rilevanza per il sostegno al mercato del lavoro, con riferimento soprattutto alle aree depresse.

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'individuazione di una pluralità di finalità contenuta nell'emendamento 4.0.1, anche in considerazione del volume complessivo di risorse non ingente da utilizzare. Sarebbe, quindi, a suo avviso, preferibile determinare l'importo specifico destinato a ciascuna di esse e concentrare l'impegno finanziario solo su pochi obiettivi di particolare rilevanza. Fondamentale appare, infine, accelerare l'effettivo utilizzo dei fondi in questione.

Il senatore GUBERT ritiene che le risorse disponibili dovrebbero essere destinate alla realizzazione di investimenti in infrastrutture o di progetti individuati dalle comunità locali.

Il senatore FIGURELLI dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento 4.0.1, del quale propone tuttavia alcune modifiche. In particolare, nella lettera a) dovrebbe essere eliminato il riferimento alla ripartizione dell'importo; nella lettera b) sarebbe opportuno eliminare la limitazione ai giovani laureati nelle sole discipline tecnico-scientifiche; nella lettera h) il riferimento alla ristrutturazione dei centri storici potrebbe essere sostituito con quello alla valorizzazione degli stessi. In relazione infine al comma 2, sottolinea la necessità che

il Parlamento sia posto tempestivamente a conoscenza delle delibere adottate dal CIPE.

Il senatore FERRANTE si domanda se la ripartizione delle risorse disponibili tra interventi di diversa natura possa determinare effetti positivi rilevanti nelle aree depresse. Esprime quindi l'esigenza che non si determini un appesantimento delle procedure per l'erogazione dei fondi stessi, di cui è necessaria una rapida utilizzazione.

Il senatore VEGAS dichiara di non condividere l'impianto complessivo dell'emendamento, ispirato ad una logica di interventi settoriali, che non appaiono in grado di determinare effetti positivi e durevoli sull'economia. Sarebbe preferibile invece un intervento immediato per l'abbattimento del costo del lavoro, senza il ricorso a strumenti amministrativi intermedi, che presentano margini notevoli di discrezionalità. Formula quindi rilievi specifici sulle singole finalità individuate nell'emendamento.

Il senatore RIPAMONTI sottolinea l'opportunità di stabilire, con riferimento alla finalità di cui alla lettera h), una priorità a favore di interventi da realizzare nelle aree protette.

Il senatore MORANDO ritiene opportuno ridimensionare il numero delle finalità individuate nell'emendamento, alcune delle quali – in particolare quelle di cui alle lettere d), i) e l) – potrebbero essere eliminate. In ogni caso occorrerebbe una più precisa definizione delle finalità perseguite.

Il relatore VIVIANI ribadisce che tutte le finalità individuate nell'emendamento possono essere ricondotte all'obiettivo di carattere generale di riqualificazione e sviluppo dell'occupazione, già indicato dal CIPE nella ripartizione delle risorse in questione. Sottolinea quindi che appare preferibile limitarsi ad indicare le singole finalità senza precisare i relativi importi. Dichiara infine di prendere atto dei rilievi formulati nel corso del dibattito e di essere favorevole ad eliminare le finalità di cui alle lettere *i*) e *l*) e a riformulare quella di cui alla lettera a). Insiste invece sulla validità della finalità individuata nella lettera *d*), anche in considerazione delle peculiarità del mercato del lavoro nel Mezzogiorno. Con riferimento all'osservazione formulata dal senatore Vegas, dichiara di essere, in linea di principio, favorevole ad un abbattimento del costo del lavoro, ma sottolinea che tale misura si porrebbe in contrasto con la normativa sugli aiuti alle imprese vigente nell'Unione europea.

Il senatore MARINO esprime perplessità sulle finalità di cui alle lettere f) e g). Con riferimento a quella di cui alla lettera h), sottolinea l'opportunità di valorizzare gli immobili di proprietà pubblica, che potrebbero essere utilizzati per destinazioni di grande rilevanza sociale.

Il presidente COVIELLO prospetta l'utilità di concentrare gli interventi in questione su obiettivi ritenuti prioritari, tenendo presente la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Sa-

rebbe opportuno, inoltre, che il Governo predisponesse un consuntivo degli effetti sull'occupazione e sull'economia derivanti dall'attuazione delle diverse leggi di incentivazione allo sviluppo.

Il sottosegretario SALES sottolinea la validità delle varie finalizzazioni indicate nell'emendamento, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), concernenti rispettivamente la Società per l'imprenditorialità giovanile, i prestiti d'onore e i contributi da concedere al CNR e all'ENEA. Sottolinea quindi che tali interventi consentiranno di dare concreta attuazione al «patto per il lavoro». Dichiara infine di essere favorevole alla soppressione delle finalità di cui alle lettere *i*) e *l*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà la Sottocommissione per i pareri per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1124-A, in corso di esame in Assemblea.

La seduta termina alle ore 10.50.

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

- (375) VEGAS ed altri: Norme in materia di contabilità di Stato
- (643) VEGAS ed altri: Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio
- (967) VEGAS ed altri: Riforma del bilancio dello Stato
- (1217) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1217, assunto quale testo base.

Il senatore VEGAS dà per illustrato l'emendamento 1.3.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.2.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario MACCIOT-TA viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.3.

Sull'emendamento 1.4 il relatore esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario MACCIOTTA si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore VEGAS fa presente che la disaggregazione per capitolo proposta nell'emendamento potrebbe determinare problemi di gestione alle amministrazioni interessate.

Il senatore MORANDO, pur esprimendo talune perplessità sull'emendamento, dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti ed accolto.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie, l'emendamento 1.1.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 1.10, finalizzato a specificare la natura permanente o transitoria delle entrate.

Sull'emendamento 1.10 esprimono parere favorevole sia il relatore che il sottosegretario MACCIOTTA.

L'emendamento 1.10 viene posto in votazione ed accolto.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, nel testo modificato.

Successivamente la Commissione accoglie l'articolo 2.

Col parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.1.

Viene poi posto in votazione ed accolto l'articolo 3 nel testo modificato.

Il senatore VEGAS illustra il subemendamento 4.1/1, in base al quale i capitoli vengono definiti anche secondo il criterio dell'oggetto della spesa. Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MAC-CIOTTA, il subemendamento 4.1/1 viene posto in votazione ed accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, la Commissione accoglie l'emendamento 4.1.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 4.4.

Il senatore FIGURELLI dà per illustrato l'emendamento 4.2, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE ed il sottosegretario MACCIOTTA.

L'emendamento 4.2 viene posto ai voti ed accolto.

È quindi accolto l'articolo 4, nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, e nell'ambito della quota di cui al punto 2 della delibera CIPE del 12 luglio 1996, il complessivo importo di lire 650 miliardi è destinato alle seguenti finalità:
- a) prosecuzione degli interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi compresa la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, nonchè per la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza fini di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate, e di giovani non occupati residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari che intendano avviare attività di lavoro autonomo in forma individuale. Il predetto importo è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica:
- b) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo destinato a consentire l'abbattimento del costo dei prestiti d'onore concessi da istituti di credito per l'avvio di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione e residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari;
- c) concessione da parte del FORMEZ di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e residenti da almeno tre anni nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, per consentire l'effettuazione di percorsi formativi di studio o di ricerca presso organismi e istituti anche esteri;
- d) concessione da parte del CNR e dell'ENEA, in ragione di lire 10 miliardi ciascuno, di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a giovani laureati nelle discipline tecnico-scientifiche ed aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), per consentire la partecipazione a stage presso aziende manifatturiere o di servizio, o presso

istituti di ricerca, operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari:

e) concessione di indennità in favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, per la partecipazione a progetti di studio ed applicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;

f) consentire, in favore di Regioni ed enti locali ricadenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che intendano coprire nei limiti consentiti dalla normativa vigente vacanze di organico nella qualifica dirigenziale ovvero nella VII e VIII qualifica funzionale, l'intervento del FORMEZ per il reclutamento, la formazione e l'assistenza formativa di primo inserimento del personale sulla base di appositi progetti operativi;

g) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo destinato alla concessione di anticipazioni in favore di Consorzi tra Comuni e piccole e medie imprese per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree ricadenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari e inserite nei piani di insediamento produttivo. Il trenta per cento del predetto importo è riservato ad iniziative promosse da Consorzi di sviluppo industriale;

h) consentire l'avvio di un programma d'interventi, approvato dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretto a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, anche attraverso il potenziamento delle strutture per la tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;

i) consentire l'effettuazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche avvalendosi di società, enti ed istituti specializzati, di studi, indagini e ricerche ritenute necessarie in relazione ai compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

l) concessione del contributo dello Stato in favore della SVIMEZ in relazione ai programmi di studio e di ricerca per l'anno 1997.

2. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definirà modalità, criteri e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. Su proposta del medesimo Ministro il CIPE stabilirà il riparto delle risorse tra le finalità di cui al presente articolo, sulla base di una preliminare verifica della esigenze emerse.

Art. 7.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'indennizzo di cui al comma 1 e la predetta somma integrativa hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento in cui, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, l'avente diritto risulti aver riportato la lesione. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia già stato concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria».

7.1 Tarolli, Gubert

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «a carico».

7.2 Tarolli, Gubert

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».

7.3 Tarolli, Gubert

Il comma 2 è soppresso.

7.4 Tarolli, Gubert

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presen-

te articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995, a lire 91 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo 1586 per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo».

7.15 TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I familiari aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione, tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma».

7.13 Marino, Moro, Tarolli, Gubert, Ferrante, Toniolli

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il Governo è sollecitato a presentare entro il 30 dicembre 1996 un disegno di legge che regolamenti organicamente la materia».

7.5 Tarolli, Gubert

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui alla presente legge presentano domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatite post-trasfusionale e di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Il Ministero della sanità, di concerto con le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4, provvede a definire la domanda e ad applicare i benefici di cui all'articolo 2 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa"».

7.6 Tarolli, Gubert

Sostituire il primo periodo del comma 4, capoverso 1, con il seguente:

«I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV».

7.11 FERRANTE, MORANDO

Al comma 4, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «che garantiscano il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

7.12 TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Dopo il comma 1, dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata"».

7.9 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«Le norme contenute nel presente decreto si applicano a prescindere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

7.7 Tarolli, Gubert

Il comma 6 è soppresso.

7.8 Tarolli, Gubert

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: "domanda di revisione al Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della sanità"».

7.10 Ferrante, Morando

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le Commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

7.14 TAROLLI, GUBERT, FERRANTE, TONIOLLI, MORO, MARINO

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni diverse)

- 1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
- 2. Al fine del recupero edilizio nei centri urbani il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.
- 3. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.
- 4. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 2 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione
- 5. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui al comma 2, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
- 6. Fino all'adozione delle apposite leggi regionali per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

7.0.1 IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1217

Art. 1.

Ogniqualvolta ricorra nel testo, sostituire le parole: «unità previsionale di base» con l'altra: «aggregato».

1.3 Vegas, Mungari

Al comma 1, sub articolo 2 della legge n. 468 del 1978 richiamata, comma 4-quater, terzo periodo, sostituire le parole: «nell'allegato tecnico sono indicati i contenuti di ciascuna unità previsionale» con le altre: «nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale».

1.4 Figurelli

Al comma 4, sub 4-quater, al terzo periodo, dopo le parole: «con il rinvio alle relative disposizioni legislative» inserire le seguenti: «a supporto di ciascun capitolo».

1.2 Marino

Al comma 4-quater, al quinto periodo, dopo le parole: «imposte e tasse» aggiungere le seguenti: «e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente».

1.10 Vegas, Mungari

Al comma 1, sub articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, comma 4-quinquies, quinto periodo, sostituire le parole «spese correnti e spese di investimento» con le altre: «le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare».

Art. 3.

Al comma 1, sub articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, all'articolo 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «Nel corso» a: «tecnico-amministrativa» con le altre: «Successivamente il Ministro del tesoro valuta»; al terzo periodo, dopo la parola: «esamina» inserire l'altra: «altresì»; sopprimere il quarto periodo; sostituire il quinto periodo con il seguente: «Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

3.1 IL RELATORE

Art. 4.

All'emendamento 4.1, lettera c), dopo la parola: «secondo» inserire le altre: «l'oggetto,».

4.1/1 Vegas, Mungari

Nel comma 1, sub articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il punto b) del comma 2 del citato articolo 6 con il seguente:

b) unità previsionale di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonchè ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonchè quelle per interventi comprendono tutte le altre spese.

Sostituire il punto c) con il seguente:

«c) capitoli, secondo il contenuto economico e funzionale della spesa, riferito alle categorie e funzioni di cui al comma successivo, nonchè secondo il carattere giuridicalmente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione».

Al comma 1, comma secondo dell'alinea, sopprimere le parole da: «e di misurare», sino alla fine della lettera.

4.4 Vegas, Mungari

Aggiungere il seguente comma:

«I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge n. 119 del 1981, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli».

4.2 Figurelli

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 9.20.

IN SEDE REFERENTE

(1451) Norme in materia di circolazione monetaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che la introduzione di una moneta da mille e duemila lire risponde all'esigenza di adeguare il valore delle monete coniate alla scala monetaria attualmente più usata, visto che il 72 per cento delle monete circolanti è costituito da conii da 500 e da 200 lire. Per quanto riguarda, invece, la circolazione di moneta cartacea il disegno di legge introduce la carta moneta del valore di 500.000 lire. In entrambi i casi, si tratta di adeguare il taglio delle monete a quello prevalente nei dieci paesi economicamente più avanzati e di tenere conto della dinamica degli scambi commerciali prevalenti nel mercato italiano. Molto opportunamente il Governo ha previsto la prescrizione delle banconote e delle moneti decorsi dieci anni dalla cessazione del corso legale, in modo da tenere sotto controllo la circolazione di tagli monetari fuori corso. In conclusione, il disegno di legge, pur considerando che le varie forme di pagamento alternative all'uso della carta moneta vanno ormai affermandosi anche in Italia, appare opportuno e adeguato agli obiettivi indicati.

Si apre la discussione generale.

A giudizio del senatore PASTORE il disegno di legge, pur rispondendo all'esigenza di adeguare il taglio dei biglietti circolanti alla realtà economica del paese, appare poco opportuno, in quanto i risvolti sul lato inflazionistico delle misure proposte dal Governo avrebbero dovuto consigliare di scegliere un momento più adatto.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, secondo il quale i contenuti del disegno di legge in esame – che vengono presentati come esclusivamente tecnici - hanno invece un carattere prettamente politico; tra l'altro, l'introduzione di tagli di monete dal valore molto alto, non potrà non avere effetti inflazionistici. Non appare peraltro condivisibile la giustificazione addotta dal Governo di adeguare il taglio della moneta circolante alle dinamiche mercantili e commerciali. Bisogna infatti prendere atto che le transazioni attraverso l'uso della carta moneta sono, per la stragrande maggioranza, transazioni che avvengono in campi illeciti come stanno a dimostrare anche le disposizioni della legge sulla trasparenza bancaria. Tenuto conto del fatto che nei paesi ad economia avanzata si vanno affermando definitivamente i mezzi di pagamento alternativi alla moneta, questa decisione del Governo va sostanzialmente in controtendenza. L'introduzione di monete da mille e duemilia lire, inoltre, non potrà non avere, come detto prima, risvolti inflazionistici, se si tiene conto dell'effetto di sostituzione con monete di valore inferiore oggi utilizzate in molti settori e in particolari transazioni (parchimetri, videogiochi ecc.).

Interviene il senatore BOSELLO che, condividendo l'analisi del senatore Pedrizzi, esprime perplessità sul complesso del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e rinvio dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri il relatore ed il sottosegretario Cavazzuti hanno svolto gli interventi di replica, fa presente che gli emendamenti presentati al provvedimento ammontano a più di un migliaio; è di tutta evidenza quindi l'impossibilità materiale di procedere all'esame di una tale mole di emendamenti, rispettando i tempi assegnati alla Commissione per riferire all'Assemblea. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, infatti, ha deciso che l'Assemblea stessa inizierà l'esame del disegno di legge n. 1567 a partire da lunedì 11 novembre 1996.

Il Presidente rileva peraltro che la discussione generale svolta sul provvedimento e, soprattutto, le audizioni hanno costituito un'occasione proficua per esaminare approfonditamente il merito del provvedimento e per sottoporre al Governo importanti elementi di riflessione.

Tenuto altresì conto che la 5ª Commissione permanente non potrà che esprimere il parere sugli emendamenti presentati solo nel corso della prossima settimana (oltrepassando quindi la data fissata dalla Conferenza dei Capigruppo per l'esame del provvedimento in Assemblea) propone alla Commissione di non procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti. La proposta testè avanzata non comporta alcuna limitazione delle prerogative parlamentari in quanto il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato fissato per le ore 11 di domani, e quindi ogni senatore potrà ripresentarli in Assemblea.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale, pur comprendendo le difficoltà materiali illustrate dal Presidente, ritiene più opportuno consentire ad ogni senatore di illustrare, per grandi linee, il complesso degli emendamenti presentati, senza con questo voler acconsentire a comportamenti meramente dilatori.

Il senatore ROSSI esprime la sua netta contrarietà alla proposta avanzata dal Presidente che, di fatto, elimina la possibilità di esaminare nel merito il provvedimento. La ristrettezza dei tempi, peraltro, dovrebbe consigliare il Governo di ritirare il decreto-legge e di ripresentare le disposizioni da esso recate sotto forma di disegno di legge. Rileva peraltro che il Governo finora ha disatteso completamente la sua richiesta di chiarire i termini dell'impegno del Tesoro a coprire i maggiori oneri derivanti dall'eventuale mancato rientro dei crediti in sofferenza ceduti dal Banco di Napoli.

Il senatore MARINI ritiene ragionevole la proposta del Presidente e si pronuncia a suo favore, così come il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale l'illustrazione di tutti gli emendamenti potrà essere svolta più proficuamente in Assemblea.

Il senatore COLLINO ritiene che la Commissione potrebbe svolgere comunque un lavoro proficuo esaminando gli emendamenti presentati; in subordine, si dichiara a favore della proposta avanzata dal senatore D'ALÌ. Se, da un lato l'orientamento della maggioranza di superare gli ostacoli frapposti da quanti scelgono un atteggiamento di tipo ostruzionistico appare legittimo, dall'altro, l'eventuale approvazione della proposta avanzata dal Presidente non è condivisibile dal punto di vista politico.

Dopo l'intervento del senatore POLIDORO, che concorda con la proposta del Presidente, prende la parola il relatore BONAVITA il quale, dopo la dichiarazione favorevole sulla proposta avanzata dal Presidente, sottolinea che il numero degli emendamenti presentati dalla Lega si risolve, nei fatti, nell'impossibilità di esaminare il provvedimento.

A giudizio del senatore PETTINATO il percorso delineato dal Presidente Angius appare ragionevole, tenuto conto del fatto che non limita in alcun modo la facoltà di esaminare approfonditamente il provvedimento in Assemblea.

Il senatore DE BENEDETTI, prendendo atto della necessità di seguire una strada pressochè obbligata per rispettare i tempi dell'esame parlamentare del provvedimento, rileva che un'eventuale decisione del Governo di porre la questione di fiducia in Assemblea limiterebbe di fatto la possibilità di approfondire alcune specifiche questioni che ancora rimangono aperte; in particolare, ritiene utile un'ulteriore riflessione sulla eventualità che il Tesoro sia chiamato ad effettuare interventi aggiuntivi per ripianare oneri al momento non previsti.

Prende la parola il Presidente ANGIUS il quale, dopo aver preso atto delle proposte avanzate dal senatore Rossi e dal senatore D'Alì, fa presente che la scelta di non esaminare gli emendamenti presentati appare pressochè obbligata dal punto di vista dell'economia dei lavori.

Posta ai voti, viene quindi approvata, a maggioranza, la proposta di soprassedere all'esame degli emendamenti presentati.

Interviene il senatore D'ALÌ, il quale dà atto che la decisione assunta dalla Commissione è finalizzata a consentire l'esame in Assemblea del provvedimento, ma auspica al contempo che tale esame non sia successivamente impedito dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia. Dopo aver ricordato il sostanziale accordo sull'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Banco di Napoli, sottolinea il fatto che alcuni emendamenti presentati traggono origine dalle audizioni svolte.

A giudizio del senatore ROSSI sarebbe stato preferibile che la Commissione deliberasse un esplicito invito al Governo a ritirare il decreto-legge. La pervicacia del Governo a non fornire i chiarimenti richiesti circa gli oneri aggiuntivi derivanti dalla operazione di cessione dei crediti in sofferenza del Banco di Napoli non fa che rafforzare il sospetto che i contribuenti italiani saranno successivamente chiamati a pagare di tasca propria le ulteriori spese.

Secondo il relatore BONAVITA la responsabilità del mancato esame in Commissione degli emendamenti riferiti al provvedimento ricade su quei Gruppi politici che hanno scelto un atteggiamento ostruzionistico.

Intervenendo a titolo personale. il senatore BOSELLO dichiara di prendere atto della deliberazione della Commissione, anche se permangono sostanziali incertezze sui costi dell'intera operazione di risanamento e privatizzazione del Banco di Napoli. Sottolinea, peraltro, che anche alcuni settori della maggioranza hanno rilevato tale condizione di incertezza, ma che tuttavia il costo complessivo potrà essere determinato solo *ex post.*

Interviene il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale, dopo aver preso atto della decisione della Commissione, sottolinea che il Governo ritiene sempre e comunque utile il confronto parlamentare, ove, peraltro siano assicurate le condizioni per lo svolgimento normale della dialettica parlamentare. Per quanto riguarda il decreto in esame fa presente che il Governo ha iniziato un percorso, ancorchè complesso, le cui dinamiche evolutive appaiono al momento ragionevolmente governabili, in quanto la struttura del provvedimento consente di collocare sul mercato la maggioranza delle azioni del Banco di Napoli, coprendo così gli oneri fin qui previsti per l'aumento di capitale. Per quanto riguarda la società «veicolo» alla quale saranno conferiti i crediti in sofferenza della banca napoletana, sottolinea che il Tesoro ha la potestà di nominare gli amministratori di tale società e che appare ragionevole ipotizzare una procedura di gestione di tali crediti che non dovrebbe far emergere ulteriori oneri a carico dei contribuenti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

39^a Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C07^a, 0017°)

Il senatore CORTIANA ricorda di aver richiesto l'audizione in Commissione del Presidente del CONI sul problema del *doping*, audizione la cui urgenza è testimoniata dalle notizie riportate dalla stampa.

Il presidente OSSICINI fornisce assicurazioni al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (n. 40)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi) (R139 b00, C05 a , 0001 o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore OCCHIPINTI, per il quale il Governo in carica dovrebbe fornire, nei vari ambiti della sua attività, un segnale di discontinuità rispetto al passato: relativamente al tema in discussione, ciò significa assicurare la trasparenza del processo decisionale e tornare alle finalità originarie indicate dalla legge per l'impiego della quota statale dell'8 per mille IRPEF.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI osserva che la quota di pertinenza statale dell'8 per mille IRPEF rappresenta una grande occasione di intervento nel campo dei beni culturali, specialmente nella situazione attuale e stante la presente scarsità di risorse. In tale prospettiva, occorre peraltro restituire alla nozione di beni culturali tutta la ricchezza che potenzialmente le è propria e che non può certo esaurirsi nel sostegno a taluni istituti o associazioni pur benemeriti. L'ambito di intervento deve dunque estendersi anche al rafforzamento delle strutture culturali, tenendo conto altresì di un doveroso criterio di equità distributiva sul piano territoriale. Ad esempio, sarebbe una nuova ingiustizia che si aggiungerebbe a quelle storiche consumate in passato se l'intervento per i beni culturali finanziato dall'8 per mille IRPEF trascurasse ancora la Calabria, ove esistono attività culturali potenzialmente di grande rilievo - cita ad esempio il Teatro di Vibo Valentia - meritevoli di sostegno. Del resto il Mezzogiorno - per il quale il modello di sviluppo di tipo industriale rappresenta ormai un'occasione irrimediabilmente perduta - deve puntare sul suo ricchissimo patrimonio di beni culturali quale occasione di promozione. In questo senso, occorre che agli impegni solennemente presi a favore del Mezzogiorno durante la campagna elettorale la coalizione di Governo faccia seguire atti più concreti di quelli visti finora.

Il senatore MARRI rileva la completa mancanza di informazioni, sulla cui base la Commissione possa esprimere una motivata valutazione. Inoltre lo schema di decreto presentato dal Governo tradisce le legittime attese dei cittadini che, nel momento in cui sottoscrivono l'assegnazione allo Stato della loro quota dell'8 per mille IRPEF, a buon diritto ritengono che il loro denaro sarà impiegato per le finalità espressamente indicate dalla legge n. 222 del 1985 e in particolare alla conservazione dei beni culturali. Lo schema infatti eroga fondi per finalità del tutto estranee a quelle previste dalla legge, di sapore clientelare e territorialmente sperequate: infatti non vi è alcun contributo che vada a sud di Napoli. Sulla base degli elementi disponibili – conclude – il Gruppo di Alleanza nazionale dovrà esprimere una valutazione negativa.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario PARISI il quale, nel fornire subito le prime risposte ai quesiti emersi, si riserva di offrire ulteriori approfondimenti fra breve, allorchè lo schema di decreto giungerà all'esame della Commissione bilancio. Preliminarmente osserva che lo schema di decreto è stato condizionato in parte da urgenze e necessità prodottesi in passato, in parte da affidamenti offerti nel corso della fase istruttoria. Il Governo comunque intende approvare un regolamento che offra una soddisfacente risposta alle esigenze di trasparenza segnalate anche nell'odierno dibattito e a tal fine ha insediato un comitato che dovrà redigerne il testo entro tre mesi. Il regolamento dovrà ispirarsi a tre criteri: il rigoroso rispetto delle finalità previste dalla legge, la totale trasparenza della procedura e il carattere straordinario degli interventi da finanziare.

Il Sottosegretario illustra poi i dati relativi alla ripartizione dell'8 per mille IRPEF relativo al 1996: alla CEI vanno 951 miliardi, cui se ne aggiungono 504 di conguaglio per gli anni precedenti; all'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno 6,2 miliardi, alle Assem-

blee di Dio in Italia 2.5 miliardi e allo Stato 160, ridotti a circa 150 dalla cosiddetta manovrina.

Quanto all'impiego della quota statale, l'esame dei 6 anni precedenti mostra che, dopo i primi due anni in cui i fondi furono concentrati per una unica finalità, ha avuto luogo una suddivisione in varie voci, nel cui ambito la cultura ha progressivamente assunto un rilievo crescente a danno delle due altre destinazioni previste dalla legge (interventi per la fame nel mondo e a favore dei rifugiati). Nel campo della cultura, gli interventi finanziati riguardavano le tre aree dei teatri e dello spettacolo, della conservazione dei beni culturali e degli istituti culturali. Rispondendo poi ai quesiti in ordine ai casi presi in esame dalla Presidenza del Consiglio, premesso che in mancanza di una procedura regolamentata la prassi appare senz'altro insoddisfacente, dichiara che i casi segnalati sono stati 46, dei quali 21 sono stati selezionati, dicendosi pronto a fornire informazioni dettagliate sulla maggior parte di essi. Quanto alle voci quantitativamente più significative, fa presente che, per le «Opere prioritarie e straordinarie di ripristino e conservazione di beni culturali», la Presidenza ha in considerazione una decina di interventi di particolare urgenza, fra i quali ricorda i restauri della chiesa di Sant'Uberto a Venaria Reale, dell'Albergo dei Poveri di Napoli e della Galleria dell'Accademia a Venezia. Segnala poi che la Fondazione scienze religiose riceverà un contributo destinato alla sua biblioteca e non è un ente ecclesiastico; anche il Fondo edifici di culto, poi, non ha tale natura, poichè in realtà è una voce del bilancio del Ministero dell'interno. Il contributo più ingente (30 miliardi per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi) è dettato dalla necessità di ripristinare uno stanziamento ordinario che, già previsto nella legge finanziaria per il 1996, è stato soppresso dalla ricordata «manovrina», dando luogo ad una situazione di emergenza. Analoghe ragioni di urgenza valgono per il contributo alla Biennale di Venezia, volto a compensare uno stanziamento cancellato con il quale si doveva far fronte ad un impegno dalle rilevanti implicazioni anche internazionali. Infine risponde a un quesito posto dal senatore PERA, facendo presente che lo stanziamento di 15 miliardi per il rinnovo del contratto collettivo del personale dipendente dagli enti lirici è imposto dalla necessità di adempiere ad un impegno assunto dal precedente Governo.

Il senatore BEVILACQUA prende brevemente la parola deplorando che il Sottosegretario non abbia risposto a tutte le questioni sollevate nel dibattito e rileva che la distribuzione dei contributi si arresta a Napoli forse perchè quella città è retta da un sindaco della sinistra. Inoltre, se Todi e Orvieto hanno avuto una legge speciale, nè la città calabrese di Tropea – che versa in identico pericolo – nè gli altri beni culturali della Calabria hanno mai ricevuto analoga attenzione.

Il senatore BRIGNONE interviene a sua volta rilevando la possibilità di una intesa fra maggioranza e opposizione sull'opportunità di una più precisa finalizzazione dei contributi e segnala criticamente come lo schema in esame ne destini ben quattro a Napoli. Giudica poi grave che siano occorsi sei anni per impostare il problema in termini soddisfacenti.

Replica quindi il RELATORE che, preso atto dell'unanime orientamento emerso dal dibattito circa l'esigenza di trasparenza e alla luce delle informazioni fornite dal sottosegretario Parisi, che ha chiarito il senso e l'opportunità degli interventi proposti, illustra uno schema di osservazioni da trasmettere alla Commissione bilancio. Tale schema osserva preliminarmente che l'utilizzazione dell'8 per mille a diretta gestione statale relativa all'anno 1996 ripercorre modalità e criteri dei precedenti anni restringendo l'oggetto dell'intervento straordinario ai casi di calamità naturali ed ai beni culturali e non prevedendo interventi negli altri campi contemplati dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ciò, se rende apprezzabile l'intervento nel settore dei beni e delle attività culturali, evidenzia tuttavia che esso diventa un canale surrettizio di finanziamento per tutte quelle opere ed attività che non trovano risorse sufficienti nelle modalità ordinarie di finanziamento, con un palese problema di correttezza sia nei confronti del Parlamento che dei cittadini contribuenti e sottoscrittori.

Da qui – prosegue il testo – l'esigenza che in ogni caso le modalità di accesso a questo canale di finanziamento, che in questo modo sta via via riducendo il suo carattere di straordinarietà, abbiano una regolamentazione che possa garantire trasparenza, efficacia ed opportunità all'intervento medesimo e che, nello stesso tempo, si possa anche dare conto dei motivi della ripetitività, negli anni, di alcuni interventi di finanziamento.

A tal fine si apprezza l'intendimento manifestato dal Presidente del Consiglio, nella lettera di trasmissione dello schema di decreto, di voler regolamentare, fin dalla fase di avvio, il procedimento per la ripartizione della quota dell'8 per mille relativa al 1997.

Per questi motivi, nel valutare positivamente nel suo complesso gli intendimenti del Governo, si manifesta l'avviso che il Parlamento non solo possa conoscere preventivamente le modalità con le quali si vuole, d'ora in poi, procedere alla ripartizione e alla finalizzazione specifica dell'8 per mille, ma che venga anche messo in grado di conoscere, a posteriori, come le somme assegnate siano state utilizzate al fine di valutare non solo la congruità ed opportunità dell'intervento bensì anche la complessiva affidabilità delle istituzioni cui lo stanziamento sia stato erogato.

Il senatore PERA, dando atto al Governo di essersi fatto carico dell'esigenza di trasparenza, dichiara, a nome di tutti i Gruppi del Polo, che il loro voto sarà condizionato all'inserimento nelle osservazioni, di una serie di indicazioni da fornire al Governo per la stesura del regolamento, anche al fine di agevolare, l'anno prossimo, l'esame parlamentare: il regolamento, dunque, dovrà prevedere criteri obiettivi e pertinenti per l'assegnazione dei fondi; la presentazione dell'elenco delle richieste pervenute, con i relativi importi e motivazioni; l'informazione e la motivazione sulle richieste accolte e il rendiconto sull'utilizzazione dei fondi assegnati.

Il sottosegretario PARISI dichiara pieno consenso su tali indicazioni.

Il relatore CASTELLANI Pierluigi, concordando a sua volta, recepisce le indicazioni nello schema di osservazioni, in sostituzione dell'ultimo capoverso.

Successivamente, dopo dichiarazioni di voto dei senatori BRIGNO-NE (di astensione a nome del Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente), OCCHIPINTI (favorevole a nome del Gruppo misto) e BEVI-LACQUA (di astensione a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, stante l'accoglimento delle proposte dell'opposizione), lo schema di osservazioni del relatore, con le integrazioni apportate, è posto ai voti, risultando approvato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

43ª Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15.30.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 29 ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo era stato rinviato nella precedente seduta dopo che erano stati presentati, principalmente da parte dei senatori di Forza Italia e Alleanza Nazionale, circa 6.000 subemendamenti. Chiede pertanto ai presentatori di detti subemendamenti se le condizioni politiche che li hanno indotti ad adottare questo atteggiamento siano *medio tempore* mutate.

Il senatore BALDINI dichiara che, per quanto riguarda il Gruppo di Forza Italia, non vi sono novità di rilievo rispetto al passato e propone pertanto di rinviare ulteriormente la trattazione della materia nella speranza che il quadro politico complessivo possa chiarirsi quanto prima.

Il senatore DE CORATO dichiara di ritirare tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale agli emendamenti riferiti all'articolo 1. Mantiene invece tutte le proposte di modifica relative agli articoli 2 e 3, sui quali non si è ancora raggiunta una sufficiente chiarezza.

Si associa quindi alla proposta di rinvio del senatore Baldini.

Il senatore BOSI si pronuncia favorevolmente sulla proposta di rinvio. Inoltre, poichè i subemendamenti presentati da Alleanza Nazionale con riferimento all'articolo 1 erano condivisi comunque da tutte le forze del Polo, e quindi anche dai senatori del suo Gruppo, dichiara di farli propri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda di essere sempre stato disponibile ad accogliere ogni richiesta di rinvio che potesse rendersi utile per favorire un chiarimento politico e pertanto non si oppone neppure in questa occasione. Avverte però che questa situazione di incertezza non si può protrarre ancora a lungo e pertanto presto occorrerà decidere se procedere comunque nella trattazione della materia o se prendere atto definitivamente che non esistono le condizioni per lavorare e ciò anche al fine di assicurare verso la pubblica opinione il massimo di trasparenza e chiarezza.

Interviene infine il sottosegretario LAURIA, il quale dà atto al Presidente e a tutta la Commissione di aver sin qui operato con grande senso di responsabilità. Giudica quindi positivamente la richiesta pausa di riflessione, ma ricorda che i tempi si vanno facendo stretti e spera pertanto che nelle prossime sedute la Commissione possa addivenire ad una rapida conclusione dell'esame.

Il seguito della trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo è infine rinviato.

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI (il quale ricorda che sul piano politico esiste una stretta connessione tra l'esame del decreto-legge in titolo e la situazione di stallo venutasi a determinare con riferimento al disegno di legge n. 1021), la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare ad altra seduta la trattazione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15.50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

36ª seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il senatore BETTAMIO, nel ricordare che sul decreto-legge più volte reiterato si è già sviluppato un ampio dibattito, si sofferma in particolare sugli interventi previsti all'articolo 1 in materia di Enti irrigui, convenendo sull'esigenza di riorganizzare, anche sul piano finanziario, il settore, come previsto nell'ordine del giorno a firma del presidente Scivoletto. Precisa, infine, che tale problema, che riveste carattere di urgenza, è affrontata anche nel seguente ordine del giorno (che dà per illustrato):

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

premesso che il Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, è prorogato al 31 dicembre 2002, per consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico ed infine per una migliore regolamentazione del regime di produzione lattiera;

e che, per assicurare continuità all'esercizio delle grandi dighe, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo Umbro-toscano;

impegna il Governo:

a destinare parte del finanziamento concesso all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e all'Ente irriguo Umbro-Toscano, al Consorzio bacini Tidone Trebbia, consentendo di invasare almeno un milione di metri cubi nella diga del Molato per evitare i gravissimi danni che la siccità può determinare all'economia agricola nell'area irrigua del Tidone».

0/1545/6/9 Bettamio

Il senatore CUSIMANO, nel convenire che in particolare sul problema delle quote latte, date le plurime reiterazioni, si è già sviluppato un approfondito dibattito, sottolinea l'esigenza di intervenire, con lo strumento della decretazione di urgenza, solo sui problemi contingenti, evitando in tale sede interventi di natura strutturale. Nel merito, fa poi rilevare che alla procedura di compensazione è opportuno procedere solo in ambito regionale; esprime poi profonda insoddisfazione per le disposizioni in materia di compensazione contenute nel decreto-legge n. 440 (reiterato con il decreto n. 542) che, a suo avviso, non può essere convertito come tale. Quanto alla conclamata proroga dei termini (per la quale è stato annunciato l'intervento del Governo), allo stato, essa non è stata disposta, mentre è comunque insufficiente, ai fini di una vera tutela dei produttori, l'approvazione di uno strumento di indirizzo. Il senatore Cusimano ribadisce, infine, che la somma accertata per la multa non è ancora un dato certo, visti i molti errori (lamentati dai produttori), in ordine ai quali chiede chiarimenti al Governo. Nel preannunciare un emendamento volto a prevedere che la destinazione del personale della Federconsorzi avvenga solo «prevalentemente» negli uffici del centro-nord, si riserva di presentare emendamenti anche in materia di pesca, al fine di prevedere un'effettiva programmazione degli interventi di fermo biologico. Sottolinea, infine, che il suo Gruppo manifesta disponibilità a consentire un esame del decreto (pur se carente dei requisiti di omogeneità di materia indispensabili) e ciò al fine di consentire di chiudere questioni ormai aperte da tempo, auspicando che la Presidenza del Senato non attui l'annunciato proposito di iscrivere direttamente i provvedimenti di urgenza nell'ordine del giorno dell'Aula, anche qualora le Commissioni non ne abbiano concluso l'esame. Dichiara di avere così illustrato anche i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

tenuto conto dell'esigenza di sistemare con le medesime modalità di cui al decreto n. 552 in esame, anche il personale dipendente da altre società a prevalente proprietà della Federconsorzi, licenziato a seguito della procedura di liquidazione;

impegna il Governo:

ad estendere a tale personale le provvidenze previste dal decreto in esame per il personale della Federconsorzi».

0/1545/4/9

Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

in merito alla produzione lattiera;

vista la situazione di grave disagio del mondo agricolo, ribadita dai rappresentanti delle organizzazioni professionali anche nella audizione informale presso la Commissione agricoltura del 24 luglio;

considerato che l'Italia importa il 40 per cento del proprio fabbisogno e che quindi è ben lontana dal contribuire alle eccedenze di produzione che portarono la CEE nel 1984 a stabilire le quote nazionali di produzione;

riaffermato che la zootecnia da latte non può essere ulteriormente compressa senza gravi ripercussioni economico-sociali in diverse zone del Paese;

impegna il Governo:

a rinegoziare con forza, in sede UE, la quota di produzione dell'Italia, in quanto il livello attuale di 9,90 milioni di tonnellate, imposto dalla UE, è risultato insufficiente e penalizzante la realtà italiana».

0/1545/5/9

Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo

Il senatore BIANCO, nel sottolineare che il decreto in esame gli consente di rendere note le osservazioni del suo Gruppo su svariati aspetti della politica agricola, si esprime in senso contrario al comma 2 dell'articolo 1, nonchè all'articolo 2 (in quanto penalizza i produttori padani); esprime altresì valutazione nettamente contraria sull'articolo 3 (sottolineando l'esigenza di profonde modifiche alla legge n. 468 del 1992, nella direzione di garantire la compensazione delle quote a chi veramente le produce); sottolineata l'esigenza di una maggiore elasticità in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, esprime netta contrarietà sull'articolo 5, relativo alla Federconsorzi, che va liquidata, come previsto in un disegno di legge presentato dal suo Gruppo; relativamente all'articolo 6 sul pagamento della multa, sottolinea che lo splafonamento produttivo è dovuto all'esistenza di quote cartacee fittizie; ribadita poi l'insufficienza degli stanziamenti, previsti dall'articolo 7 per le misure di accompagnamento della PAC, sottolinea il ritardo con cui sono adottate le disposizioni, pur opportune, di cui all'articolo 8 e, quanto all'articolo 9, pur condividendo il criterio del fermo biologico esprime contrarietà sulla propensione assistenzialistica, che traspare in particolare dal comma 4.

Il senatore PIATTI sottolinea gli elementi positivi emersi di recente in relazione alla vicenda delle quote latte (di cui al decreto in esame) e costituiti dalle novità emerse in relazione al tenore di materia grassa e alle vendite dirette e in particolare dal risultato raggiunto sullo stanziamento di circa 82 miliardi (cui vanno aggiunti 22 miliardi a carico del bilancio AIMA) a favore della zootecnia da latte. Ricordata quindi la richiesta di sospensiva per il pagamento della multa attivata dall'AIMA e la definizione, pressochè ultimata, del testo di riforma della legge n. 468 del 1992, richiama l'attenzione della Commissione sulle novità che il Governo ha attuato in relazione al settore lattiero-caseario. Dopo aver ricordato che il contingentamento produttivo (certo attuato in modo troppo rigido e vincolistico) è comunque funzionale alla tenuta del prezzo, osserva che, anche nella seduta di ieri delle Commissioni congiunte 3ª e 9ª, è emersa con forza l'esigenza di una revisione delle politiche agricole, a cominciare da quelle comunitarie, che faccia leva sull'elaborazione di una nuova strategia da parte europea e sull'apertura di nuovi segmenti di mercato a favore dei paesi in via di sviluppo, colmando un ritardo ultraventennale anche nella elaborazione della politica agricola nazionale. Conviene poi sull'esigenza, prospettata dal Presidente relatore, di chiudere la fase dell'emergenza, con l'affermazione del principio di un coinvolgimento dello Stato, sul piano finanziario, tenuto conto dei ritardi determinatisi. Sul piano più generale, sottolinea l'esigenza di una riflessione complessiva sui problemi della politica agraria, che non si limiti ad una mera difesa sulla carta dei ceti produttivi agricoli, ma faccia perno anche sul concetto di impresa, e ricorda che, in sede di discussione (in alcuni casi già avviata), di riforma dell'AIMA, dei consorzi e degli istituti di ricerca, sarà possibile delineare un disegno riformatore, indispensabile per il rilancio del settore. Dichiara di avere così illustrato anche il seguente ordine del giorno (al quale hanno apposto la loro firma i senatori di altri Gruppi):

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

considerato che le organizzazioni sindacali professionali hanno richiesto una sospensione del pagamento della multa per le eccedenze relative alle quote latte, anche per verificare i numerosi errori commessi dall'AIMA;

tenuto conto che il Governo ha aperto una trattativa formale con le organizzazioni sindacali professionali, oltre che sulle quote latte, anche sulla manovra finanziaria per il 1997;

e che è anche in corso una trattativa fra il Governo italiano e l'Unione europea sul tenore di materia grassa e sulle vendite dirette che può modificare il quantitativo globale nazionale attribuito all'Italia;

impegna il Governo:

alla luce anche dei precedenti orientamenti espressi in sede parlamentare sulla materia, a sospendere con effetto immediato il versamento delle multe per il superprelievo relativo alle quote latte per la campagna 1995-1996 per un periodo di quattro mesi al fine di tenere conto della trattativa attualmente in corso in sede comunitaria relativamente alle quote latte e delle varie iniziative in atto con le organizzazioni professionali agricole, nonchè allo scopo di verificare e correggere errori commessi nel calcolo della compensazione nazionale della produzione».

0/1545/7/9 Piatti, Camo, Bedin, Reccia, Antolini, Bianco, Bucci, Cusimano, Bettamio, Germanà, Magnalbò

Il senatore MINARDO, nel convenire sull'opportunità di concludere oggi la discussione generale fissando un breve termine per gli emendamenti, si sofferma sulla questione delle quote latte, che ha prodotto un così vistoso contenzioso sociale; sottolinea al riguardo l'esigenza di procedere ad alcune modifiche strutturali del quadro legislativo, prevedendo la riassegnazione delle quote produttive sulla base della campagna 1991-1992 e l'unificazione delle quote A e B; la gestione della compensazione a livello regionale con la contestuale istituzione di una riserva regionale; la revisione dei meccanismi di versamento del prelievo supplementare direttamente da parte dei produttori (eliminando il ruolo dei sostituti di imposta); sottolinea, infine, l'esigenza della pubblicazione del bollettino AIMA entro il termine di legge. Nel preannunciare come alcune di tali proposte emendative saranno presentate in sede di riforma della legge n. 468, ribadisce l'esigenza di procedere anche alla riforma dell'AIMA facendo uscire il mondo dei produttori dall'emergenza.

Il senatore BEDIN, nel registrare con favore l'impegno emerso di conferire certezze economiche e giuridiche al settore, osserva che in relazione alla questione delle quote latte il tempo lavora a favore di una soluzione, indicata nella proroga del pagamento e nella previsione di una forma di compartecipazione dello Stato alla multa (o attraverso una modifica al decreto o attraverso un'azione diretta dell'Esecutivo). Dà quindi atto al sottosegretario Borroni di essersi adoperato per consentire una celere correzione, in via amministrativa, degli errori registrati nei bollettini e al ministro Pinto dell'impegno profuso in sede comunitaria per lo spostamento dei termini. Nel convenire, infine, sulla ipotesi di una compensazione a livello regionale e sull'unificazione delle quote A e B, sottolinea che occorre sostenere il settore zootecnico, che vede impegnate le leve più giovani del mondo produttivo agricolo.

Il senatore GERMANÀ, nel convenire sull'urgenza di rivedere il tetto produttivo assegnato all'Italia, sottolinea l'incongruenza di prevedere, direttamente negli articoli 2 e 3, modifiche alla legge n. 468, di cui è in corso una integrale revisione. Segnalata l'inesistenza di una vera programmazione, cui ha fatto cenno il senatore Piatti, ricorda che, rispetto all'esigenza, emersa nella seduta congiunta di ieri, di esportare tecnologie verso i paesi in via di sviluppo, il ministro per gli affari esteri pro tempore del precedente Governo aveva invece consentito proprio l'importazione di rilevanti quantità di arance dall'Africa. Ribadisce, infine, di non avere ancora ottenuto la richiesta risposta ad un'interrogazione in materia di fermo biologico e fa rilevare l'esigenza di prevedere un

quadro organico di interventi in materia di fermo biologico, denunciando anche alcuni casi di clientelismo connessi.

Il PRESIDENTE relatore, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiarata conclusa la discussione generale, rinuncia, onde accelerare l'*iter* del decreto, ad intervenire in sede di replica, riservandosi ulteriori osservazioni in sede di parere sugli ordini del giorno presentati.

Si associa il RAPPRESENTANTE del Governo, che pure rinuncia alla replica.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 17 di domani, giovedì 7 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1271-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore PAPPALARDO si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e in particolare su quella relativa al comma 2: in esso sono state introdotte due specificazioni, limitando il riferimento all'articolo 2 della legge n. 481 del 1995 al solo comma 17 e inserendo contemporaneamente le parole «secondo le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 481 del 1995», facendo con ciò esplicito riferimento alla diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale e ad altri obiettivi imprescindibili. Quanto alla modifica del comma 3 dell'articolo 3 della legge citata, inserita dalla Camera con un comma aggiuntivo al comma 2, vi è il problema del riferimento alla lettera c) anzichè alla lettera e), probabilmente dovuto ad un errore. La modifica al comma 4, infine, punta a ripristinare il primato dell'Autorità nella politica tariffaria. Pur esprimendo qualche perplessità ed alcuni elementi di dissenso riguardo ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il relatore ritiene che il decreto vada comunque convertito nel testo da essa pervenuto, onde evitarne la decadenza e la non riproponibilità a causa della nota recente sentenza della Corte costituzionale, con conseguente doppio danno per gli utenti.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore ASCIUTTI, rilevando come si stia approvando una legge non certo esente da contraddizioni. Incongruenze sono presenti sia nel comma 4, che nel comma 2-bis aggiunto dalla Camera dei deputati. Con riferimento al primo è a tutti evidente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non può intervenire a modificare norme legislative vigenti. Quanto al riferimento alla lettera c) presente nel comma 2-bis aggiunto dalla Camera dei deputati, esso è privo di qualunque significato. Non può comunque esimersi dall'esprimere soddisfazione per la sostanziale e concreta abolizione del comma 4 che si è così realizzata.

Il senatore DE CAROLIS, pur esprimendo alcune perplessità, ritiene che il Senato debba procedere all'approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati onde evitare la decadenza del decreto.

Il presidente CAPONI manifesta a nome del suo Gruppo forti perplessità per gli emendamenti inseriti dalla Camera dei deputati, auspicando che il Governo possa individuare una soluzione che eviti la decadenza del decreto. Le perplessità si riferiscono innanzitutto al comma 2, ove la delimitazione del riferimento normativo al solo comma 17 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995 sarà sicura fonte di controversie interpretative e giurisprudenziali, rischiando di ledere anche il principio della tariffa unica nazionale. Il Governo del resto ammette di non volere più la tariffa unica e parla di una tariffa massima al di sotto della quale si svolgerebbe la concorrenza. Egli ritiene che in tal modo venga meno il principio della solidarietà fra le diverse aree del paese, senza contare che al 30 giugno 1997 la tariffa massima non potrà essere che quella attuale. Gli appare inoltre illusoria l'ipotesi che si sviluppi la libera concorrenza in un mercato elettrico caratterizzato da una tariffa massima fissata in via amministrativa. Nel lamentare un comportamento non lineare del Governo, afferma che, se non si trova una soluzione, il suo Gruppo, pur con tutte le remore derivanti dalle gravi conseguenze di una eventuale mancata conversione del decreto, si assumerà la responsabilità di votare contro.

Anche il senatore Athos DE LUCA esprime forti perplessità per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ritenendo che il provvedimento così com'è non possa essere accolto. Si riserva comunque di ascoltare la replica del Governo prima di esprimere definitivamente l'orientamento del suo Gruppo.

Il senatore WILDE ritiene che il comma 4 sia di fatto inapplicabile e preannuncia al riguardo un emendamento del suo Gruppo teso a ripristinare il testo approvato in prima lettura dalla Commissione industria del Senato. Quanto al riferimento al comma 17 dell'articolo 2 contenuto nel comma 2, si riserva di effettuare una valutazione più puntuale dopo la replica del Governo.

Il senatore PALUMBO ritiene improbabile che dietro la modifica inserita al comma 2 si nascondano finalità di stravolgimento dell'assetto normativo vigente: forse la Camera dei deputati intendeva solo effettuare un riferimento più specifico, abbandonando quello troppo ampio relativo all'intero articolo 2, nel cui ambito sono disciplinate materie diverse, oltre a quella tariffaria. Ciò non toglie che altri commi dell'articolo 2 e tutto l'articolo 3 contengono norme fondamentali in materia di tariffe dalle quali non si può prescindere. È opportuno quindi un chiarimento da parte del Governo.

Il senatore NAVA esprime disagio per quanto emerge dall'analisi effettuata dal presidente Caponi e ritiene quindi che si debba puntare ad una più chiara comprensione della sostanza politica e giuridica sottesa agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.

La senatrice FIORILLO manifesta perplessità per l'invito formulato dal relatore a votare il decreto nel testo proveniente dalla Camera, del quale egli sembra non condividere il contenuto. La sua posizione è comunque nettamente distinta da quella espressa dal Presidente.

Il senatore CAZZARO si augura che l'intervento del Governo elimini i dubbi sorti e lamenta la carenza di coordinamento fra i due rami del Parlamento che dà luogo a situazioni come quella che la Commissione si trova a gestire.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CARPI, respingendo innanzitutto le affermazioni del Presidente circa la pretesa scarsa linearità del Governo. Ricorda al riguardo dettagliatamente le vicende parlamentari che hanno caratterizzato l'esame dei due decreti-legge succedutisi in materia, rilevando piuttosto come da parte delle medesime forze politiche si siano manifestate posizioni divergenti nei due rami del Parlamento; presso la Camera dei deputati, del resto, si è realizzata un'unitarietà di consensi perchè sulle agevolazioni delle società ex Terni fosse l'Autorità e non il Governo ad intervenire. Nell'ambito dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, è sancito il principio secondo cui la tariffa è il prezzo massimo unitario del servizio al netto delle imposte: la citata legge non è stata nè soppressa nè modificata; per di più, si è fatto esplicito riferimento all'articolo 1, comma 1, onde evitare errate interpretazioni.

Il Sottosegretario afferma quindi che è preoccupazione principale del Governo procedere alla liberalizzazione del settore elettrico e far sì quindi che l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas stabilisca le tariffe secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, consentendo l' operare al ribasso dei meccanismi della libera concorrenza, mentre non è assolutamente in discussione la tariffa unica. Questo è lo spirito con cui il Governo ha accettato gli emendamenti, accolti del resto dalla Camera dei deputati a larga maggioranza; ciò non di meno egli è disposto ad accogliere un ordine del giorno che ponga in maniera cogente le questioni emerse dal dibattito, mentre la mancata conversione del decreto è assolutamente da evitare in quanto determinerebbe un rialzo delle tariffe per tutti gli utenti e il ripristino delle quote di prezzo.

Il presidente CAPONI fissa quindi il termine per gli emendamenti alle ore 18 di oggi.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI convoca la Commissione al termine della seduta di Assemblea per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1271-B di conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473.

La seduta termina alle ore 16,45.

39^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(1271-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana dopo la replica del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti tutti all'articolo 1.

Il presidente CAPONI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, preannuncia la sua intenzione di ritirarlo ove il Governo accogliesse il seguente ordine del giorno che contemporaneamente presenta ed illustra:

«Il Senato.

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche;

considerato che, con la conversione del suddetto decreto, non si è inteso neppure implicitamente abrogare norme contenute nella legge n. 481 del 14 novembre 1995 nè derogare ad esse,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, tutte le misure atte a garantire la parità tariffaria per tipologia di utenza su tutto il territorio nazionale».

0/1271-B/1/10^a

CAPONI, DE LUCA Athos

Il sottosegretario CARPI dichiara la propria intenzione di accettare l'ordine del giorno, ove presentato in Assemblea a nome della Commissione.

Il senatore LARIZZA dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/1271-B/1/10^a, che salvaguarda l'integrità di una legge cui la Commissione ha intensamente lavorato la scorsa legislatura.

Al medesimo ordine del giorno aggiungono la propria firma i senatori PALUMBO e FIORILLO.

Posto ai voti dal presidente CAPONI, l'ordine del giorno è quindi approvato dalla Commissione.

Il presidente CAPONI conseguentemente ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore WILDE ritira a sua volta gli emendamenti 1.2 e 1.3, presentando e illustrando un ordine del giorno che, a seguito di un breve dibattito in cui intervengono il relatore PAPPALARDO e il sottosegretario CARPI, nonchè i senatori LARIZZA, PALUMBO, ZILIO e FIORILLO per l'aggiunta della propria firma, riformula nel seguente testo:

«Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1271-B, di conversione del decreto-legge n. 473 del 13 settembre 1996, recante «disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee a depurare le tariffe elettriche di tutti gli oneri impropri e contestualmente a provvedere alla graduale soppressione di tutte le agevolazioni tariffarie, di qualsiasi origine, incompatibili con il regime degli aiuti alle imprese disciplinato dall'Unione europea. Ciò per la tutela dei diritti dei consumatori e la progressiva eliminazione dei fattori distorsivi della concorrenza.

0/1271-B/2/10^a Wilde, Lago, Larizza, Palumbo, Zilio, Fiorillo

Il sottosegretario CARPI dichiara la propria intenzione di accettare l'ordine del giorno.

Poichè il senatore WILDE insiste per la votazione, posto ai voti, l'ordine del giorno è quindi approvato dalla Commissione.

Il presidente CAPONI propone che venga conferito al relatore mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo alla richiesta della relazione orale.

Interviene quindi il senatore DI BENEDETTO che, annunciando il proprio voto favorevole, dichiara di apprezzare i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta pomeridiana sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame, mentre ritiene, al contrario, non proprie nè pertinenti le valutazioni critiche formulate dallo stesso rappresentante del Governo su pretese divergenze nell'atteggiamento delle parti politiche nei due rami del Parlamento.

Posta ai voti la proposta del Presidente è quindi approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271-B

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: «comma 17».

1.1 CAPONI, DE LUCA Athos

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea.»

1.2 WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire la parola: «semplificazione» *con l'altra*: «soppressione».

1.3 WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

53ª Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GASPARRINI risponde all'interrogazione n. 3-00224, presentata dai senatori Pelella, Battafarano, Gruosso, Mele e Manzi, relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti del dottor Conti, responsabile della divisione VI della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ricostruendo preliminarmente le vicende relative al procedimento di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza della società cooperativa edilizia «Riserva Verde», intrapreso nell'anno 1987. Seguendo le disposizioni all'epoca vigenti in materia, venivano nominati in primo luogo tre commissari liquidatori e si provvedeva, inoltre, a nominare un Comitato di sorveglianza sull'attività dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 198 della legge fallimentare R.D. n.267 del 1942. Due anni più tardi, nel 1989, il Ministro del lavoro pro tempore adottava un provvedimento di sostituzione dei Commissari, motivato dal mancato espletamento degli adempimenti di competenza degli stessi. I liquidatori impugnavano il provvedimento ed il TAR Lazio, dopo aver accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto, accoglieva anche il ricorso, con sentenza depositata nel mese di febbraio del 1994.

Nel corso del 1993 ed all'inizio del 1994 erano però pervenuti al Ministero gli esposti di alcuni soci e, anche in seguito alla richiesta di notizie da parte del Gabinetto del Ministro, il Direttore generale della cooperazione proponeva l'adozione di un nuovo provvedimento di revoca dei commissari liquidatori per motivi di opportunità. Il relativo decreto veniva adottato nel mese di maggio del 1994. Anche tale provvedimento

veniva impugnato dai commissari ed il TAR del Lazio accoglieva la domanda di sospensione dell'efficacia dello stesso. In quello stesso anno, a seguito di presentazione da parte del Comitato di sorveglianza di una relazione-esposto nella quale si affermava, tra l'altro, di non poter svolgere i propri compiti a causa dell'atteggiamento dei Commissari, la Direzione generale della cooperazione disponeva una verifica ispettiva con il compito di acquisire un prospetto dei costi sopportati dalla liquidazione con particolare riguardo alle prestazioni di carattere legale ed amministrativo e di verificare l'effettiva natura del contrasto sorto tra il Comitato di sorveglianza ed i Commissari liquidatori.

La Commissione ispettiva con una relazione in data 14 luglio 1995 e con una successiva nota integrativa del mese di dicembre riscontrava la sostanziale regolarità delle scritture contabili relative alle somme erogate; quanto, poi, al contrasto tra i Commissari liquidatori ed i membri del Comitato di sorveglianza, la Commissione evidenziava che l'attività di controllo del Comitato stesso era perfettamente eseguibile in quanto dalla documentazione esibita dai professionisti preposti alla cura degli interessi della procedura i dati richiesti potevano facilmente essere desumibili.

La Commissione faceva rilevare, inoltre, che i contrasti sorti tra i Commissari liquidatori ed i membri del Comitato di sorveglianza sembravano essere derivati da divergenti opinioni sia sui limiti dei poteri attribuiti dalla legge all'organo di controllo sia sulle modalità di esercizio dei poteri stessi. La Commissione concludeva, sul punto, che non si riteneva di poter rilevare ipotesi di violazioni od omissioni di legge da parte dei liquidatori.

Nell'aprile del corrente anno, la Direzione generale della cooperazione proponeva per la firma del Ministro un terzo provvedimento di revoca dei liquidatori.

Lo schema di decreto proposto, tuttavia, non dava conto in maniera esatta delle conclusioni dell'ispezione e della nota integrativa e nè per altro evidenziava elementi nuovi, successivi all'attività ispettiva.

Considerato, pertanto, che la motivazione posta a sostegno del provvedimento non appariva congrua, il Gabinetto del Ministro riteneva di non poter dare corso allo schema di provvedimento così come formulato dalla Direzione generale.

In ragione di tali circostanze e tenuto conto, altresì, della situazione di conflitto tra il Comitato di sorveglianza ed i Commissari liquidatori, accertato dalla visita ispettiva e risultante, tra l'altro, anche dal verbale del Comitato di sorveglianza, il Gabinetto del Ministro invitava la Direzione Generale ad adottare con la massima urgenza ogni iniziativa ritenuta più opportuna, non esclusa una accurata ispezione di carattere generale, volta a valutare se non sia il caso di procedere eventualmente alla revoca tanto dei Commissari liquidatori quanto del Comitato di sorveglianza, con la nota n. 58121/G/74 del 10 luglio 1996.

In questa fase si inseriva l'autodeterminazione del dirigente del servizio dott. Giovanni Conti, che, con nota in data 3 luglio 1996, asserendo di attenersi alle disposizioni del Direttore generale, comunicava ai Commissari liquidatori, ossia proprio alle persone assoggettate alla vigilanza, di ritenere sospesa la propria funzione di Autorità di vigilanza. La stessa nota veniva inviata, per conoscenza, al Presidente del Comitato di

sorveglianza, al Direttore generale della cooperazione ed al Capo di Gabinetto.

Considerato che siffatta determinazione del dirigente del servizio avrebbe comportato, a parte ogni ulteriore riflesso di carattere disciplinare, l'impossibilità di un corretto svolgimento della procedura liquidatoria, con grave pregiudizio tanto per la massa creditoria quanto per l'immagine stessa dell'Amministrazione vigilante, il Gabinetto del Ministro con nota del 10 luglio 1996 indirizzata al Direttore generale della cooperazione, manifestava tutta la propria perplessità in ordine al contenuto della determinazione stessa e chiedeva che venisse comunque assicurato lo svolgimento dell'attività di vigilanza. In data 12 luglio, lo stesso Ufficio di Gabinetto trasmetteva copia della nota del 3 luglio 1996 al Direttore generale per gli affari generali e del personale per le valutazioni di competenza in merito al comportamento di detto Dirigente.La Direzione generale del personale, avendo rilevato che il suddetto comportamento, indipendentemente dai motivi che lo avevano determinato, concretizzava il venir meno allo specifico obbligo di esercitare le funzioni attribuite, che non possono in alcun caso essere sospese con decisione unilaterale del pubblico funzionario, avviava il procedimento disciplinare a carico dell'indicato Dirigente, facendo comunque presente allo stesso che egli avrebbe potuto svolgere le proprie difese, tanto dinanzi alla medesima Commissione di disciplina, quanto innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il senatore PELELLA si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando che in essa si sottovalutano le forti espressioni di disagio e le lamentele pervenute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte di soggetti cooperatori, relativamente alla condotta dei commissari liquidatori della società cooperativa Riserva Verde di Roma che, peraltro, risulta essere stata anche oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma. Al di là di una valutazione sul merito dei provvedimenti adottati dal giudice amministrativo e richiamati dal Sottosegretario, il provvedimento disciplinare a carico del dottor Conti appare, alla luce di una attenta considerazione della vicenda della cooperativa Riserva Verde, quanto meno improprio, dato che questo funzionario sembra essersi mosso con l'obiettivo di garantire trasparenze delle procedure e correttezza dell'amministrazione. Nell'auspicare che l'intera questione venga comunque risolta in modo equo, il senatore Pelella esprime il timore che il procedimento disciplinare oggetto dell'interrrogazione di cui è primo firmatario sia stato ispirato da una logica di eccessiva tutela nei confronti dei commissari liquidatori, e pertanto si augura che il Ministero proceda puntualmente nell'accertamento di tutte le responsabilità.

Il sottosegretario GASPARRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00244, riguardante gli eventuali accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro di Parma in ordine alla presenza, nella provincia, di pseudo cooperative, di «lavoro nero» e di interposizioni di manodopera. Fa presente che sono stati immediatamente richiesti elementi conoscitivi presso il competente ufficio: dalle notizie acquisite risulta che a marzo di quest'anno, in seguito a una richiesta pervenuta da parte di

Cgil, Cisl e Uil, si è tenuta presso la sede dell'Ispettorato la riunione del Comitato provinciale di coordinamento per la vigilanza ed il controllo degli infortuni sul lavoro, costituito dal Prefetto di Parma, al fine di esaminare la problematica oggetto dell'interrogazione.

Nel corso di un successivo incontro della Commissione provinciale di coordinamento della vigilanza degli Istituti Previdenziali, in cui è stato ribadito l'impegno dell'Ispettorato, anche congiuntamente con altri organi ispettivi, nella lotta contro le evasioni contributive ed il lavoro nero, una delle organizzazioni sindacali presenti ha suggerito al Direttore dell'ispettorato provinciale di diramare una dichiarazione sulla stampa locale, al fine di chiarire alle aziende che, allo stato attuale, il lavoro interinale non è stato disciplinato da specifica legge, essendo ancora in vigore la legge n. 1369 del 1960, che vieta la interposizione di manodopera.

Il responsabile dell'ufficio ha precisato che, nell'aderire a tale richiesta, ritenuta utile per alcune precisazioni sulla materia, ha fatto riferimento ad alcuni dati numerici tratti da stime riportate dal quotidiano economico «Il Sole 24 ore» dell'11 settembre 1996. Secondo quanto riferito dall'organo ispettivo, tale iniziativa ha sortito i suoi effetti, poichè vi sono state ulteriori richieste di chiarimenti sulla materia da parte di aziende, associazioni datoriali e professionisti.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva svolta dall'ufficio, si precisa che sono in corso accertamenti sia presso società cooperative operanti sul territorio, sia presso cantieri edili, congiuntamente agli istituti previdenziali e con l'ausilio della forza pubblica.

Queste ultime ispezioni vengono coordinate direttamente dal Prefetto di Parma.

La vicenda segnalata ripropone, quindi, il problema della regolamentazione del lavoro interinale che, attraverso la gestione da parte di agenzie specializzate e controllate potrebbe costituire uno degli antidoti utili a fronteggiare il fenomeno della intermediazione illecita che prospera nell'economia sommersa, e non solo nei mercati agricoli, ma anche in quelli urbani, che rappresentano, in tutti i Paesi ove è già vigente, il terreno di elezione del lavoro interinale. La problematica, come è noto, è oggetto di costante attenzione da parte del Governo.

Infatti, in occasione del recente accordo sul lavoro, sono state delineate le caratteristiche salienti di questo istituto, nuovo per il nostro ordinamento, al quale si riconnette anche un'aspettativa sia in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro, oggi sommerse, che di gettito contributivo e fiscale.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, poichè in essa è contenuta un'esposizione molto dettagliata dei fatti richiamati nella sua interrogazione, tale, però, da dare adito a numerose perplessità. Sorprende, infatti, che il responsabile dell'ufficio dell'Ispettorato del lavoro di Parma, pur in accoglimento di un improvvido suggerimento proveniente da una organizzazione sindacale, abbia rinunciato ad accertare direttamente gli illeciti segnalati dagli stessi sindacati, limitandosi a dichiarazioni sulla stampa locale e facendo, inoltre, riferimento a dati numerici desunti da un quotidiano economico. Viene in evidenza, in tale circostanza, il problema della inadeguatezza degli organici degli uffici provinciali degli Ispettorati del lavoro, questione che deve essere approfondita in modo coraggioso, al fine di porre questi ultimi nella condizione di operare contro gli illeciti che si determinano anche in una zona di avanzato sviluppo economico e sociale, quale è la provincia di Parma. Desta altresì perplessità il nesso che, nella risposta della rappresentante del Governo, sembra venire stabilito tra gli illeciti rilevati e la prospettiva di pervenire ad una regolazione legislativa del lavoro interinale: tale disciplina, infatti, non dovrebbe essere intesa come una sanatoria di comportamenti oggi vietati, e l'interrogazione da lui presentata, aveva, tra l'altro, anche il fine di invitare il legislatore e il Governo ad una specifica riflessione su questo tema, affinchè, appunto, la disciplina del lavoro interinale non venga attuata nel senso di dare copertura legale a situazioni di lavoro nero e di evasione contributiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36) (Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del-

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio) (R144 003, C11°, 0004°)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente la Commissione di aver ricevuto, insieme ai senatori Zanoletti e Mulas, relatori, una rappresentanza delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che avevano chiesto di essere ascoltate sui contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo e dello schema di decreto legislativo relativo alla salute delle lavoratrici gestanti e madri, anch'esso all'esame della Commissione. Nel corso dell'incontro, è stata presentata una memoria scritta e un testo, che, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo all'esame nella seduta odierna, costituisce una ipotesi di accordo raggiunto tra il Governo e le parti sociali con cui verrebbero introdotte consistenti modifiche al testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi. Questa circostanza crea non pochi problemi dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra il Governo e il Parlamento, dato che attualmente vi è una sostanziale differenza tra il testo sul quale quest'ultimo viene chiamato ad esprimersi in sede consultiva, e il testo che l'Esecutivo si accinge effettivamente ad adottare.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che nella situazione testè illustrata dal Presidente sembrerebbe ragionevole attendersi dal Governo il ritiro del testo all'esame e la trasmissione alle Camere del nuovo testo, derivante dalle modifiche concordate con le parti sociali, affinchè le Commissioni parlamentari possano esprimersi su di esso.

Conviene con le osservazioni del senatore De Luca il senatore BO-NATESTA, ad avviso del quale il Governo dovrebbe ritirare lo schema di decreto legislativo in titolo. La situazione attuale, infatti, determina una certa confusione nei rapporti tra il Governo e il Parlamento, poichè sembra che l'Esecutivo sia portato a valutare con un diverso e maggiore grado di attenzione le proposte provenienti da parte sindacale rispetto agli orientamenti del Parlamento, chiamato ad esprimere un parere destinato a non essere preso in considerazione, in quanto riferito a un testo già superato.

Secondo il senatore MANFROI il Governo, apprestandosi a modificare profondamente il testo dello schema di decreto legislativo oggetto della deliberazione finale del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi intervenuti con le parti sociali e prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni di Camera e Senato, ha dimostrato una ben scarsa considerazione nei confronti del ruolo istituzionale del Parlamento, che contrasta in modo significativo con l'atteggiamento ben più attento, adottato nei confronti delle richieste delle organizzazioni sindacali.

Il senatore MUNDI ritiene che la Commissione dovrebbe valorizzare quanto più possibile il proprio operato e pertanto condivide i rilievi critici formulati dal senatore Manfroi, poichè è chiaro che il parere su un testo già superato risulterebbe privo di qualsiasi efficacia.

Il senatore CORTELLONI conviene con le osservazioni del senatore Mundi, e rivendica un ruolo più incisivo del Parlamento nel controllo sulle concrete modalità di esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo.

Il senatore MANZI ritiene che il relatore dovrebbe riferire sulle proposte di modifica concordate tra il Governo e le parti sociali, in modo che la Commissione possa esprimersi su di esse.

Il PRESIDENTE fa presente che le osservazioni e le considerazioni svolte valgono per il futuro poichè, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo all'esame, occorre ricordare che è prossimo alla scadenza non soltanto il termine assegnato alla Commissione per l'espressione del parere ma anche quello previsto dalla legge comunitaria 1996 per l'esercizio delle deleghe legislative riguardanti l'attuazione di direttive comunitarie. Per quanto riguarda le osservazioni formulate nel corso della discussione, egli, richiamata l'attenzione sui distinti ruoli istituzionali di Governo e Parlamento, ritiene opportuno procedere comunque allo svolgimento della relazione introduttiva, affinchè la Commissione possa avviare il confronto ed esprimere con piena cognizione di causa il proprio parere. Resta peraltro fermo quanto è emerso dalla discussione odierna, sulla necessità, per il futuro, che il Governo sottoponga all'esame del Parlamento proposte certe e definite, non suscettibili di modificazioni determinate da eventi esterni.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che i Ministri del lavoro e dell'industria hanno ritenuto opportuno ascoltare le parti sociali sullo schema di decreto legislativo all'esame perchè gli incontri con i sindacati e le organizzazioni datoriali sulle norme di attuazione della direttiva comunitaria in materia di sicurezza del lavoro nell'industria estrattiva, terminati alcuni mesi fa, avevano portato a definre un testo che, nel corso di diversi passaggi burocratici e dell'esame ad opera di altri uffici –e in particolare da parte del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio – ha subito profondi rimaneggiamenti tali da modificare l'impostazione originaria e da richiedere di conseguenza una nuova fase di confronto con le parti sociali, alla quale i Ministri interessati non hanno ritenuto opportuno sottrarsi. Le osservazioni formulate dalle parti sindacali e datoriali e le conseguenti proposte di modifica sono state peraltro puntualmente comunicate al relatore Zanoletti. Per il futuro il Sottosegretario assicura che il Governo si atterrà alle richieste e alle raccomandazioni da ultimo esplicitate dal Presidente.

Il PRESIDENTE, esauritasi questa fase procedurale, invita il relatore ad illustrare il provvedimento in titolo.

Il relatore ZANOLETTI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, facendo in primo luogo presente che esso è stato predisposto in attuazione della delega attribuita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 146 del 1994 (legge comunitaria 1993) in ordine al recepimento delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE concernenti rispettivamente la sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Per tali direttive l'articolo 1 della citata legge n. 146 concedeva un anno di tempo quale termine di emanazione del decreto legislativo di recepimento, termine successivamente differito di nove mesi dall'articolo 6 della legge n. 52 del 1996 (legge comunitaria 1994): per effetto di detta proroga, il termine verrebbe a scadere il 21 novembre 1996. Le direttive in questione sono la undicesima e la dodicesima direttiva di un gruppo di tredici direttive particolari emanate dal Consiglio CEE in attuazione della direttiva generale 89/391/CEE, concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, attuativa a sua volta dell'articolo 118-A del Trattato che prevede, per armonizzare le condizioni esistenti in questo settore, l'adozione, mediante direttive, di prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro, senza che ciò quindi possa giustificare un abbassamento dei livelli di produzione eventualmente già raggiunti nei singoli ordinamenti nazionali. Le prime sette direttive e la direttiva generale 89/391 sono state recepite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996.

Quanto al contenuto dello schema di decreto, il relatore fa presente che la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro delle attività estrattive è stato oggetto di numerose disposizioni, la prima delle quali risale al 1893, e che nel complesso configurano una legislazione strutturata secondo un disegno unitario che demanda l'attività mineraria alla cura e alla vigilanza del Ministero dell'industria – sebbene non vada dimenticato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia

delle cave e torbiere, nonchè le funzioni d'igiene e sicurezza sempre in materia di cave –, mentre l'organizzazione locale delle attività minerarie è invece basata sui distretti minerari e sul Corpo delle miniere; per quanto riguarda gli idrocarburi l'organo del Ministero competente è l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Il sistema si basa essenzialmente su prescrizioni e controlli svolti dall'amministrazione pubblica ai quali gli imprenditori sono tenuti ad adeguarsi. Le direttive in esame capovolgono tale impostazione riportando in capo al datore di lavoro la responsabilità primaria di assicurare idonee misure per la sicurezza dei lavoratori.

Precisato poi che il campo di applicazione del decreto riguarda le attività minerarie e di cava e le attività di estrazione di minerali fluidi, ovvero le attività estrattive di prima e seconda categoria, cioè miniere e cave e torbiere, restando invece escluse le navi che trasportano i prodotti della coltivazione di idrocarburi in mare, il relatore si sofferma su alcuni articoli dello schema di decreto, in particolare sull'articolo 2 che definisce cosa debba intendersi, ai fini dell'applicazione della normativa, per luogo di lavoro e per titolare, problema quest'ultimo di non poca importanza poichè nei settori in questione spesso il titolare del permesso di prospezione, di ricerca o di concessione o di coltivazione o di autorizzazione di cava non coincide con il datore di lavoro in senso stretto cioè con colui il quale esegue le lavorazioni relative. L'articolo 3 ribadisce invece che spetta allo Stato la vigilanza per quanto attiene alle attività di miniera e alle Regioni quella sulle attività di cave e torbiere, nonchè di estrazione delle acque minerali e termali e di coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale.

Il relatore, osservato infine che le disposizioni contenute nel Titolo V, dedicato alle sanzioni, contengono alcune contraddizioni (in particolare segnala che all'articolo 104, comma 2, lettera *b*), si prevede l'applicazione di una sanzione anche per una fattispecie, quella prevista dal comma 1 dell'articolo 76, che non impone invece alcun obbligo), conclude da ultimo soffermandosi sull'incontro avuto oggi con le organizzazioni sindacali dal quale ha tratto la convinzione che l'accordo intercorso tra le stesse organizzazioni e le associazioni di categoria è nel complesso migliorativo del testo. In particolare i sindacati chiedono che vengano modificati alcuni punti specifici: che vengano previsti rappresentanti e coordinatori in materia di sicurezza tra aziende che lavorano nello stesso cantiere, che si preveda una riunione periodica anche per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 15, che si modifichi infine l'articolo 107 secondo linee che più opportunamente potranno essere illustrate dal Presidente, presente all'incontro.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che i sindacati chiedono in effetti che si modifichi l'articolo 107 che estende le disposizioni del Capo II del decreto legislativo n.758 del 1994 sulle modalità di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro alla contravvenzione di cui ad alcuni articoli dello stesso schema di decreto, nonchè ad articoli dei decreti legislativi nn. 493 e 494 del 1996. Il decreto legislativo n. 758 del 1994 prevede la eliminazione della contravvenzione accertata qualora il contravventore adempia ad una apposita prescrizione entro un termine di sei mesi, prorogabile una sola volta per ul-

teriori sei mesi, facendo quindi venir meno la fonte del pericolo per i lavoratori. L'osservazione che i sindacati hanno formulato, oltre a riguardare l'aspetto giuridico della estensione delle norme di estinzione anche a contravvenzioni previste da decreti legislativi già emanati, si appunta soprattutto sulla opportunità di assegnare, sempre a fini di prevenzione, agli organi di vigilanza il potere di sospendere i lavori a fronte di situazioni di particolare pericolosità presenti nei cantieri mobili ed estrattivi. Fa comunque presente che ha già disposto che i documenti consegnati oggi dai rappresentanti sindacali, da lui ascoltati insieme ai relatori sui due schemi di decreti legislativi attualmente all'esame della Commissione, siano celermente distribuiti a tutti i componenti in modo che già da domani sia possibile proseguire compiutamente l'esame degli schemi in questione.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C11°, 0023°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 7 novembre alle ore 15 è integrata con l'esame della proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere una indagine conoscitiva sui temi della sicurezza e dell'igiene del lavoro, secondo quanto deliberato ieri, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

40^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1513) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli dà quindi lettura del parere di nullaosta espresso dalla 5ª Commissione permanente sul decreto-legge in conversione, nonchè del parere sugli emendamenti, che risulta contrario per difetto di copertura finanziaria agli emendamenti 1.1, 1.7, 1.9 e 1.10 nonchè contrario nel merito sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 e non contrario sull'emendamento 1.8.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 osservando che, in considerazione dell'oscillazione dei tassi di cambio, occorre identificare un criterio oggettivo per l'applicazione del prezzo medio europeo e che la possibilità di incrementare il limite dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale del 20 per cento – anzichè del 14 come previsto dal decreto-legge in esame –appare conforme a valutazioni espresse dallo stesso Governo.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2 che, posti separatamente ai voti, non sono accolti. Stante l'assenza dei presentatori, il presidente CARELLA dichiara decaduti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.6.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore VALLETTA, preso atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ritira l'emendamento 1.7, riservandosi di valutare l'opportunità di ripresentarlo in Assemblea, e ribadisce la necessità di porre a carico del Servizio sanitario nazionale il costo delle vaccinazioni non obbligatorie.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.8, diretto a ridurre il potere pressochè assoluto attualmente riconosciuto alla Commissione unica del farmaco in materia di spesa farmaceutica, introducendo un parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto superiore di sanità, che è il principale organo di consulenza tecnica del Ministero della sanità, per la predisposizione dell'elenco dei medicinali innovativi posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il relatore LAVAGNINI osserva che una ridefinizione dei compiti della Commissione unica del farmaco, pur condivisibile, non può trovare posto nel decreto-legge in conversione, a pena di un inopportuno allungamento delle procedure previste dal comma 4 che sono dirette a favorire la sperimentazione e l'innovazione.

Concorda il sottosegretario VISERTA COSTANTINI.

L'emendamento 1.8, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI ritira gli emendamenti 1.9 e 1.10 e preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo affinchè, in sede di approvazione dei documenti finanziari, fissi il tetto di spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 1997 in 11.400 miliardi.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia sottolineando i gravi rischi connessi ad una politica di costante sottovalutazione della spesa farmaceutica, i cui costi sono scaricati sulle imprese con grave danno per il sistema produttivo e per l'innovazione scientifica.

Il senatore DI ORIO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica e sottolinea che il decreto-legge in conversione dovrà essere seguito da provvedimenti in grado di incidere significativamente sulla struttura della spesa farmaceutica, primo fra tutti quello relativo al confezionamento ottimale dei farmaci.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il proprio voto di astensione e ribadisce la necessità di individuare strumenti legislativi idonei a incoraggiare l'attività di ricerca delle industrie farmaceutiche, che attualmente svolgono un'attività essenzialmente di *marketing*.

Il senatore RONCONI preannuncia l'astensione del Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti e, nel condividere le considerazioni critiche già espresse negli interventi dei senatori Tomassini e Napoli Roberto, sottolinea le gravi difficoltà del mercato farmaceutico italiano.

Il senatore MANARA annuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore MARTELLI annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale. Egli ritiene peraltro ingiusto che, a fronte di una spesa sanitaria complessiva non solo insufficiente ma anche irrazionale e caratterizzata da gravissimi sprechi, si continui a penalizzare la spesa farmaceutica con gravi rischi per la tenuta sul mercato di un settore industriale di primo piano che, a differenza di quanto molto spesso si sente affermare, contribuisce in maniera significativa allo sviluppo della ricerca scientifica.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire oralmente all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha disposto che l'Assemblea del Senato si riunirà, contrariamente a quanto previsto, anche nel pomeriggio di domani alle 16,30. Egli dispone pertanto che la seduta di Commissione di domani, già convocata per le ore 16, sia anticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1513

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Il prezzo medio europeo si applicherà mediante la media dei tassi di cambio degli ultimi tre mesi».

1.1 Tomassini

Al comma 2 sostituire le parole: «non superiore al 14 per cento» con le altre: «non superiore al 20 per cento».

1.2 Tomassini

Al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal 1º gennaio 1997 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino al 31 dicembre 1996 restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1º ottobre 1996».

1.3 Bruni

Al comma 3, all'inizio del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 1996».

1.4 Bruni

Al comma 3, dopo le parole: «del 1° ottobre 1996» aggiungere le se-guenti: «, fatto salvo l'adeguamento dell'IVA derivante dalla maggiore aliquota».

1.5 Napoli Roberto

Al comma 3, dopo le parole: «del 1º ottobre 1996» aggiungere le seguenti: «, fatto salvo l'adeguamento dell'IVA derivante dalla maggiore aliquota.».

1.6 Tomassini

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonchè i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie».

1.7 VALLETTA

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità».

1.8 Tomassini

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. La rideterminazione della spesa farmaceutica determinata a consuntivo del bilancio del 1996, sarà automaticamente inserita come onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel bilancio di previsione del 1997».

1.9 Tomassini

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'80 per cento della spesa farmaceutica determinata a consuntivo del bilancio del 1996 sarà automaticamente inserita come onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel bilancio di previsione del 1997».

1.10 Tomassini

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

43ª Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI indi del Vice Presidente LASAGNA

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CARCARINO riferisce sul provvedimento in titolo, ricordandone la storia parlamentare che risale ad un decreto-legge del 20 novembre 1995 emanato a seguito dell'approvazione della delibera del CI-PE del 30 dicembre 1992, più volte reiterata. Sottolinea quindi che l'oggetto del provvedimento concerne ormai anche l'area di Sesto San Giovanni, accanto ai siti industriali di Bagnoli, e pertanto su di esso occorre effettuare un'analisi obiettiva che conduca ad un giudizio univoco perchè univoca è la finalità delle disposizioni riferite alle due aree geografiche. Lungi da qualunque intento di natura assistenzialista, il progetto proposto per l'area di Bagnoli non muove da un'angusta visione localistica, ma dall'individuazione in modo innovativo di un meccanismo che può essere interessante per l'intero Paese, dal momento che sono diffusi sul territorio nazionale problemi di riconversione connessi con la fase di transizione economico-sociale in atto. L'idea di trasformare una grave crisi in una occasione di crescita è un segnale importante di un nuovo modo di operare sul territorio, garantendo trasparenza a futuri investitori italiani e stranieri e pertanto non può che essere valutata con pieno apprezzamento.

Il relatore dà quindi conto dettagliatamente delle numerose modifiche introdotte presso la Camera dei deputati. All'articolo 1 risulta aggiunto un periodo al comma 1, il quale prevede che il risanamento ambientale comprende le operazioni di smantellamento e rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, la bonifica dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione e che i valori risultanti da tale risanamento dovranno corrispondere a quelli delle aree circostanti non inquinate che presentino caratteristiche analoghe; il comma 2 relativo al personale risulta più articolato essendo stato sostituito da due commi; il comma 3 qualifica come fisso ed invariabile il conferimento all'IRI degli importi in esso stabiliti, mentre con un comma 3-bis si è precisato che il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento è conferito al termine dei lavori di risanamento; il comma 4 risulta modificato nel senso di prevedere la natura consultiva delle funzioni del comitato di coordinamento e di alta vigilanza, ai cui lavori partecipano rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali nonchè, se necessario, esperti nominati dagli enti territoriali competenti; il nuovo comma 5-bis prevede che ogni valutazione circa i prezzi di alienazione o esproprio sia eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente; il comma 14 risulta infine modificato stabilendo che gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Le modifiche relative all'articolo 2 inseriscono due commi aggiuntivi dopo il comma 1, riguardanti l'acquisizione e il diritto di prelazione nell'acquisto delle aree con le medesime procedure previste nell'ambito dell'articolo 1.

Il relatore conclude auspicando che si possa finalmente pervenire alla conversione del decreto-legge ed a tal fine fa appello al senso di responsabilità dei Gruppi parlamentari verso il lavoro del Parlamento, che è cosa diversa dall'esercizio legittimo dei ruoli di maggioranza ed opposizione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COLLA esprime un giudizio nettamente sfavorevole sul testo del decreto-legge, che nella sua eterogeneità cela un'antica prassi consociativa volta a giustificare elargizioni finanziarie al Mezzogiorno.

Il senatore FLORINO dichiara che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno sostanzialmente peggiorato il testo licenziato dal Senato, in particolare per quanto riguarda l'estensione delle sue previsioni anche all'area *ex* Eternit, di proprietà privata. Dubbi ingenera anche la previsione delle società partecipate «di nuova costituzione», dietro le quali potrebbero celarsi iniziative che, lungi dall'essere imprenditoriali, potrebbero essere collegate a realtà locali ai margini della legalità; viceversa, la partecipazione alla bonifica dovrebbe essere assicurata alle sole società partecipate dell'IRI.

Timori di favoritismi ingenera anche la normativa sulla concessione demaniale, stante la diffusione di installazioni di strutture fisse sull'arenile campano anche oltre il periodo balneare; infine, esprime a titolo personale dubbi sul cofinanziamento, a meno che quest'ultimo non sia destinato ad avvenire dopo la bonifica.

Il senatore PONTONE, dichiarato che preferirebbe invece un cofinanziamento a decorrenza immediata, giudica poi assurda l'esclusione della regione Campania dalle procedure di bonifica, stanti le sue competenze specifiche sulle aree demaniali interessate. Auspica poi l'estensione a 50 miliardi dei finanziamenti destinati a Sesto San Giovanni.

Il senatore RIZZI dichiara che il Gruppo Forza Italia fu favorevole al testo licenziato dal Senato, per senso di responsabilità, ma la forzatura operata dal Governo alla Camera dei deputati – con la richiesta di fiducia –ha indotto ad un diverso comportamento nell'altro ramo del Parlamento. Inoltre, il testo ivi licenziato è notevolmente peggiorato, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione dell'area *ex* Eternit; condivide peraltro i dubbi sollevati in merito alle società di nuova costituzione.

Il senatore AVOGADRO stigmatizza l'eterogeneità del decreto-legge, il quale incontra elementi di ostilità anche nei senatori del Mezzogiorno, come si desume dagli interventi testè svolti.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara che la natura privata dello stabilimento *ex* Eternit è compensata dal valore ridotto del diritto di prelazione esercitatabile: ciò potrebbe evitare intenti speculativi dei privati sul suolo bonificato; auspica pertanto la celere approvazione del provvedimento, senza emendamenti.

Il senatore VELTRI rileva la ritualità delle dichiarazioni in corso, circa le posizioni politiche dei singoli Gruppi, già espresse nel precedente *iter*; si sofferma poi sulla norma concernente l'estensione alla fascia litoranea dei siti da bonificare, voluta dal Senato, nonchè sull'applicazione dell'articolo 1, comma 3-bis, alla partecipazione degli imprenditori.

Il senatore RESCAGLIO ravvisa elementi positivi anche nella composizione del comitato di coordinamento e vigilanza di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Il presidente LASAGNA rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.20.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

12ª Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame) (R144 003, C11 a , 0004 o)

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento in titolo dovrà essere rinviato, attesa la sopravvenuta impossibilità ad essere presente della senatrice Daniele Galdi, relatrice designata.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente «Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento» (n. 37)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 11ª Commissione) (R144 003, C11ª, 0003º)

Riferisce alla Giunta il presidente BEDIN.

Mette in rilievo che la direttiva 92/85/CEE, di cui il provvedimento in titolo propone l'attuazione, rientra nel programma d'azione per l'applicazione della Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989. Il relatore precisa che la direttiva in questione fa parte di un gruppo di tredici, adottate dal Consiglio per dare attuazione alla direttiva generale 89/391/CEE concernente il migliora-

mento dell'ambiente di lavoro, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tale direttiva generale – sottolinea l'oratore – a sua volta si collega all'articolo 118-A del Trattato CEE riguardante la stessa materia il quale prevede di armonizzare le condizioni minime esistenti nel settore, senza che questo possa, però, giustificare un abbassamento dei livelli di protezione più elevati eventualmente raggiunti nei singoli ordinamenti nazionali.

Dopo aver rilevato che tale clausola di salvaguardia mette al riparo dalle preoccupazioni con le quali la direttiva era stata guardata, per il timore che si determinasse un abbassamento del livello di protezione sociale esistente in Italia, ed aver ricordato il voto di astensione al riguardo del Governo italiano nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea, il Presidente relatore osserva che il recepimento della direttiva avviene con attenzione alla tutela dell'integrità fisica delle lavoratrici ed è in linea con la disciplina generale dettata dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal successivo n. 242 del 1996 ed altresì che la tutela dei soggetti interessati è inserita all'interno di un quadro coerente con l'ampio regime di protezione già previsto dalla legge n. 1204 del 1971.

Il Presidente relatore prosegue la sua esposizione mettendo in luce come alcuni articoli del provvedimento in titolo, nel dare attuazione conforme alla direttiva 92/85/CEE, arricchiscono per questa strada la tutela delle lavoratrici interessate: in particolare gli articoli 3, sul divieto di esposizione a lavori faticosi pericolosi ed insalubri; 4, sulla valutazione e informazione circa i rischi per la sicurezza e la salute; 5, sulle misure di protezione e prevenzione e 7, sugli esami prenatali.

Relativamente, invece, all'articolo 6, concernente il lavoro notturno, mentre esso propone di recepire – ad avviso del Presidente relatore coerentemente – la direttiva comunitaria in questione, esso potrebbe invece rimettere in discussione l'esenzione dal lavoro notturno disposta in via generale per le lavoratrici delle aziende manifatturiere, anche artigianali, dalla legge n. 903 del 1977, realizzando in via implicita la piena equiparazione fra donne e uomini. Anche se – prosegue il Presidente relatore – si potrebbe in tale ipotesi sostenere che viene trasposta la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, fino ad oggi purtroppo inattuata.

Inoltre, sottolinea il Presidente relatore, poichè le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 3 del provvedimento in titolo fanno esplicito riferimento alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 già citata, esse sembrano rendere superfluo il recepimento come formulato dall'articolo 6 del provvedimento in titolo dell'articolo 7 della direttiva 92/85/CEE.

Il relatore propone, quindi, alla Giunta di chiedere alla Commissione di merito di stralciare l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame: ciò sia poichè potrebbe ingenerarsi un contrasto con la legislazione nazionale in tema di parità sia perchè il recepimento della direttiva 76/207/CEE sulla parità nel nostro ordinamento va compiuto in maniera matura e organica.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda sull'esigenza di dedicare una riflessione *ad hoc* al tema di una piena equiparazione fra uomini e donne anche per quanto riguarda il lavoro notturno. Per quanto attiene, invece, al provvedimento in esame, ritiene che esso si muova correttamente rispetto all'attuazione della direttiva 92/85/CEE. La Giunta potrebbe, peraltro, mettere in particolare risalto quanto già la direttiva stessa prevede all'articolo 1, paragrafo 3 in merito alla intangibilità del più alto livello di protezione della lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento previsto dalle legislazioni nazionali e quindi anche da quella italiana.

Segue un breve dibattito cui partecipano i senatori BETTAMIO, VERTONE, BESOSTRI, SQUARCIALUPI e il PRESIDENTE relatore.

Il senatore BESOSTRI, prendendo nuovamente la parola, segnala che la formulazione del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame presenta – a suo avviso – aspetti di non conformità rispetto all'articolo 7 della direttiva 92/85/CEE, laddove esso subordina la dispensa dal lavoro notturno non già allo stato di fatto della gestazione, del puerperio o dell'allattamento, ma bensì ad una attestazione di necessità per la salute e la sicurezza delle lavoratrici interessate.

Il senatore MANZI ricorda che perplessità in merito alla formulazione dell'articolo 6 sono emerse anche nel dibattito sul provvedimento in esame che è attualmente in corso presso la Commissione lavoro.

Dopo un intervento del senatore BESOSTRI il quale suggerisce al relatore di lasciare alla Commissione di merito la scelta se proporre o meno di mantenere l'articolo 6 in questione, alla luce dell'odierno dibattito, la Giunta dà mandato al relatore di predisporre un parere nei termini emersi.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (n. 38)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 10^a Commissione) (R144 003, C10 a , 0001 o)

Riferisce alla Giunta il senatore CIMMINO il quale sottolinea l'esigenza di un pronto recepimento della direttiva 94/22/CE i cui termini di attuazione sono già scaduti.

Dopo aver dato brevemente conto del contenuto del provvedimento il relatore propone alla Giunta di esprimersi favorevolmente sul testo in esame il quale – a suo avviso – recepisce correttamente la direttiva in questione.

Senza dibattito, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore nei termini da lui proposti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA (A007 000, C23^a, 0006^o)

Il senatore TAPPARO sollecita un dibattito che chiarisca la situazione e le prospettive di attività della Giunta rispetto alla modifica del Regolamento della Camera dei Deputati approvata il 1 agosto 1996 che ha trasformato la Commissione speciale per le politiche comunitarie dell'altro ramo del Parlamento nella XIV Commissione, per le politiche dell'Unione europea.

Il presidente BEDIN ricorda che analoga esigenza era stata espressa dalla senatrice Squarcialupi nella seduta del 30 ottobre e assicura il senatore Tapparo che al più presto tale questione sarà approfondita dalla Giunta.

SULLA CONFERENZA «ESTONIA ED UNIONE EUROPEA» (A007 000, C23°, 0007°)

Il Presidente BEDIN dà la parola al senatore Cimmino per una esposizione sullo svolgimento della Conferenza «Estonia ed Unione europea» che si è tenuta a Tallin dal 2 al 4 ottobre scorsi e alla quale il senatore Cimmino ha partecipato su designazione del Presidente del Senato

Il senatore CIMMINO dà atto del grande interesse che ha potuto verificare in Estonia in merito all'esigenza di aderire al più presto all'Unione europea.

Segnala alcuni aspetti più particolari, emersi nel corso della riunione, relativi alla difficoltà per tale Paese di seguire adeguatamente la legislazione comunitaria a causa dei problemi linguistici. Per risolvere tali problemi – egli sottolinea – si è proposto di istituire uffici di traduzione *ad hoc* chiedendo la collaborazione dei Paesi membri dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia l'oratore.

La seduta termina alle ore 9,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

15^a seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 16.25.

(1618) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore SPERONI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1612) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore SPERONI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1271-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore SPERONI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore SPERONI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

- (1273) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea: rinvio dell'emissione del parere:
- (1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142: rinvio dell'emissione del parere;
- (1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo: rinvio dell'emissione del parere;
- (1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210: parere favorevole con osservazioni;

alla 6ª Commissione:

- **(1451)** *Norme in materia di circolazione monetaria,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;
- (1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7^a Commissione:

- (1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»;
- (1218) D'ONOFRIO ed altri. Nuova disciplina della Biennale di Venezia: rinvio dell'emissione del parere;

(1033) *Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali*: rinvio dell'emissione del parere;

(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali;

(53) BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8ª Commissione:

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1468) Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

26ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,50.

(1124-A) Emendamenti al disegno di legge: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente COVIELLO fa presente che sono stati trasmessi numerosi emendamenti sul testo approvato dalla Commissione affari costituzionali. Per i profili di competenza, si segnalano in particolare quelli 6.520, 10.610, 10.100, 10.204, 10.510, 10.500, 10.531, 10.520, 10.0.700, 13.701, 16.512, 16.610/100, 17.270, 17.200, 17.205, 17.500, che possono determinare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le valutazioni del Presidente sugli emendamenti 6.520, 10.500, 10.531 (limitatamente alla lettera c-quinquies), 10.520, 10.0.700 (limitatamente alle lettere b), d) ed e), 13.701, 16.512, 16.610/100, 17.270, 17.200 e 17.500 (limitatamente alla lettera a). Con riferimento agli emendamenti 10.610 e 10.100 ritiene che sarebbe sufficiente precisare nel testo degli stessi che la finalità degli interventi è soprattutto quella di procedere ad una riduzione dei costi amministrativi.

Il senatore VEGAS non condivide le valutazioni critiche sull'emendamento 17.200 e limiterebbe il parere contrario sull'emendamento 10.520 alle parti concernenti la riorganizzazione delle carriere, per la quale si potrebbero porre problemi di carattere finanziario. È dell'avviso, inoltre, che sull'emendamento 17.270 si potrebbe condizionare il pa-

rere di nulla osta alla definitiva approvazione della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore GUBERT concorda con le valutazioni espresse dal senatore Vegas sugli emendamenti 17.200 e 17.270.

Il senatore MORANDO propone che la Sottocommissione esprima un parere che tenga conto delle segnalazioni formulate dal Presidente così come integrate nell'intervento del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione, infine, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 6.520, 10.500, 10.531 (limitatamente alla lettera c-quinquies), 10.520, 10.0.700 (limitatamente alle lettere b), d) ed e), 13.701, 16.512, 16.610/100, 17.270, 17.200 e 17.500 (limitatamente alla lettera a)), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 10.610 il parere è favorevole a condizione che alla lettera b), penultimo rigo, sia soppressa la parola «anche». Sull'emendamento 10.100, infine, il parere di nulla osta è condizionato alla soppressione, all'ottavo rigo, della parola «anche».

La seduta termina alle ore 11,15.

27ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO indi del senatore MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame per ottenere chiarimenti sulla copertura finan-

ziaria del comma 5 dell'articolo 2, che utilizzerebbe accantonamenti di fondi speciali azzerati dal decreto-legge n. 323 del 1996. È stato rilevato poi che il comma 2 dell'articolo 2 comporta oneri a carico della Cassa per la piccola proprietà contadina, e che il provvedimento disciplina la materia delle quote-latte, alla quale fa riferimento un ulteriore provvedimento d'urgenza. Infine occorrerebbe una conferma da parte del Tesoro sul fatto che dall'estensione della durata del trattamento di integrazione salariale non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, come sostenuto nella relazione al disegno di legge.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma che l'articolo 7 non implica oneri finanziari aggiuntivi. Fa presente inoltre che il comma 5 dell'articolo 2 costituisce la reiterazione del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332, entrato in vigore prima dell'azzeramento dei fondi speciali.

Il sottosegretario BORRONI sottolinea che le norme sulle quote-latte contenute nel provvedimento in esame e nel decreto-legge n. 552 si rendono necessarie per evitare una procedura di infrazione in sede europea per esubero produttivo, che potrebbe determinare ingenti oneri a carico dell'erario.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, segnalando l'opportunità che la normativa sulle quote-latte contenuta nel provvedimento in esame sia armonizzata con quella contenuta nel decreto-legge n. 552, in corso d'esame da parte della 9ª Commissione.

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che il provvedimento costituisce la reiterazione di un decreto-legge recante diversi interventi in materia agricola, sul quale la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 9, su cui il parere era contrario, in relazione alla copertura finanziaria, attuata mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 9, su cui il parere è contrario, segnalando l'opportunità che la normativa sulle quote-latte contenuta nel provvedimento in esame sia armonizzata con quella contenuta nel decreto-legge n. 542 del 1996.

(1271-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il decreto-legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere di nulla osta.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(604) CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Parere alla 1º Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, attribuisce – per un triennio – un contributo pari a lire 10 miliardi annui alle associazioni nazionali di promozione sociale. Occorre segnalare, in proposito, che per il 1996 residuano, sulla finalizzazione «contributi statali alle associazioni nazionali di promozione sociale» di cui all'accantonamento della Presidenza del Consiglio, circa lire 4 miliardi, per cui l'importo del contributo dovrebbe essere conseguentemente ridotto. Inoltre, per gli anni 1997 e 1998 occorre attendere l'approvazione della finanziaria per il 1997. In ogni caso, il comma 1 dell'articolo 1 dovrebbe essere riformulato facendo riferimento al triennio 1996-1998.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che – allo stato – non risultano esservi accantonamenti per la finalizzazione indicata, negli esercizi finanziari 1997 e 1998.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 1 sia riformulato facendo riferimento al triennio 1996-1998, che il contributo annuo sia ridotto a lire 4 miliardi e che l'approvazione definitiva del provvedimento sussegua quella della legge finanziaria per il 1997.

(782) PIERONI ed altri: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica

(Parere alla 1º Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, riforma il Comitato nazionale per la bioetica. Per quanto di competenza, occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'iniziativa, indicata in 1 miliardo di lire annue. Va segnalato poi che per il 1996, si dovrebbe utilizzare l'accantonamento finalizzato alla concessione di contributi alle associazioni
nazionali per la promozione sociale, al quale fa riferimento anche la copertura del disegno di legge n.604, destinato appunto alla concessione di
tali contributi. Per quanto riguarda inoltre gli anni 1997 e 1998, occorre
attendere l'approvazione della legge finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che la quantificazione dell'onere associato al disegno di legge appare corretta e che la decorrenza dell'onere dovrebbe essere fissata al 1997, non essendovi disponibilità finanziarie per l'esercizio in corso.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la decorrenza dell'onere sia fissata al 1997 e che l'approvazione definitiva del provvedimento sussegua a quella della legge finanziaria per il 1997.

- (46) BERTONI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
- (78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
- (223) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249) PERUZZOTTI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare finalizzati alla riforma dell'obiezione di coscienza, riproponendo testi già esaminati dal Parlamento nelle precedenti legislature. Per quanto di competenza, segnala che i disegni di legge nn. 46, 78 e 223, di contenuto identico, contengono una clausola di copertura finanziaria non idonea, in quanto la decorrenza dell'onere, fissata all'esercizio finanziario 1995, dovrebbe essere spostata ad un successivo esercizio finanziario. Anche per quanto riguarda l'onere a decorrere dal 1996 si segnala l'insussistenza degli accantonamenti di fondo globale utilizzati (a seguito dell'azzeramento disposto dal decreto-legge n. 323 del 1996). Inoltre occorrerebbe acquisire una conferma da parte del Tesoro circa la sufficienza delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 772 del 1972. In conclusione, allo stato attuale non è possibile esprimere parere di nulla osta sul testo dei citati disegni di legge, essendo necessario procedere ad una riformulazione della clausola di copertura finanziaria.

Per quanto concerne infine il disegno di legge n. 1249, segnala che esso utilizza una modalità di copertura finanziaria (mediante capitoli ordinari di bilancio) soppressa dalla legge n. 425 del 1996 (di conversione del decreto-legge n. 323 del 1996).

Sono stati trasmessi inoltre numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 3.1, 5.2, 6.3, 8.8 e 11.2, che potrebbero comportare oneri per il bilancio dello Stato o delle regioni. In proposito, appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che i testi in esame dovrebbero essere riformulati alla luce delle modifiche della normativa sul servizio di leva disposte dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, all'esame della Camera dei deputati. Dichiara quindi di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, ad eccezione che sulla clausola di copertura finanziaria, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 3.1, 5.2, 6.3, 8.8 e 11.2, per i quali il parere è contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»

(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore IULIANO, osservando che si tratta di due disegni di legge, uno di iniziativa governativa (n. 1276) e uno di iniziativa parlamentare (n. 1218), che prevedono una nuova disciplina della Biennale di Venezia. Per quanto riguarda il disegno di legge governativo, occorre segnalare che esso contiene diverse disposizioni suscettibili di riflessi finanziari, in particolare gli articoli 27 e 28, che contengono norme, anche agevolative, di carattere tributario, su cui occorrerebbe acquisire il parere delle Finanze. Va segnalato poi il comma 2 dell'articolo 17, che sembra attribuire oneri al comune di Venezia. Più in generale, in assenza di relazione tecnica, occorrerebbe acquisire la valutazione del Tesoro circa le conseguenze finanziarie del complesso normativo in questione.

In relazione al disegno di legge di iniziativa parlamentare, oltre alle considerazioni di carattere generale appena riportate, vanno segnalati l'articolo 3, comma 2 (che attribuisce oneri al comune di Venezia), l'articolo 19, lettera b) (che riguarda l'organico del personale, prevedendo tra l'altro assunzioni) e l'articolo 20, che estende alla Biennale le vigenti agevolazioni doganali e fiscali in materia culturale.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente, con riferimento al disegno di legge n. 1276, che l'articolo 27 prevede un meccanismo compensativo, il quale esclude la possibilità di perdite di gettito. L'articolo 28 fa riferimento poi a esenzioni già previste dalla legislazione vigente. Analogamente, l'articolo 17 riguarda oneri già facenti capo al Comune di Venezia. Con riferimento poi al disegno di legge n. 1218, esprime parere contrario sulle norme richiamate dal relatore.

Il senatore VEGAS rileva che, in presenza di norme suscettibili di effetti finanziari, sarebbe opportuna la predisposizione da parte del Governo di una relazione tecnica. In particolare, gli articoli 27 e 28 del disegno di legge governativo non appaiono fiscalmente neutri.

Il presidente MORANDO propone di richiedere al Governo la relazione tecnica sugli articoli 27 e 28 del disegno di legge n. 1276.

Conviene la Sottocommissione e l'esame dei disegni di legge in titolo è conseguentemente rinviato.

(1474) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che il disegno di legge, di iniziativa governativa, appresta la sanatoria degli effetti sostanziali e finanziari di alcune disposizioni per la salvaguardia della torre di Pisa, contenute nel decreto-legge n.443 del 1996, non convertito dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, va segnalato che, con riferimento all'onere relativo al 1997, occorre attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997, in quanto si utilizzano accantonamenti del fondo speciale di parte capitale. Va segnalato inoltre che manca la quantificazione e la copertura dell'onere relativo al comitato di coordinamento istituito dall'articolo 1.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che l'onere relativo al Comitato di coordinamento farà carico all'autorizzazione di spesa recata dal provvedimento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge sussegua a quella della legge finanziaria per il 1997.

(714) Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore FERRANTE, osservando che il disegno di legge mira a sanare gli effetti prodotti dai decreti-legge n. 557 del 1995, n. 86 del 1996 e n. 221 del 1996 relativamente al funzionamento della Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa.

Per quanto di competenza, non si segnalano osservazioni, in quanto la copertura finanziaria del provvedimento conferma l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero dei trasporti del fondo speciale di parte corrente, già previsto dai decreti-legge decaduti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(715) Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge è volto a sanare gli effetti prodotti dai decreti-legge n. 67 e n. 203 del 1996 relativamente alla disposizioni concernenti l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Sui suddetti provvedimenti d'urgenza la Sottocommissione non aveva espresso il proprio parere. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si esclude che da esso derivino oneri a carico del bilancio dello Stato ed in effetti le disposizioni in esso contenute hanno un carattere prevalentemente procedimentale. Appare opportuno, comunque, che il Tesoro esprima la propria valutazione in ordine alle possibili implicazioni derivanti dalla sanatoria concernente gli effetti dei decreti-legge non convertiti.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma che dal disegno di legge non derivano oneri finanziari.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1279) Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali

(Parere alla 8° Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede l'assunzione di personale tecnico presso il Ministero dei lavori pubblici, per far fronte alle attività istruttorie preordinate all'utilizzo di fondi comunitari. Tale assunzione era già stata prevista, con la relativa copertura finanziaria, in provvedimenti d'urgenza dei quali non era stata riconosciuta, per la parte in questione, la sussistenza dei requisiti costituzionali. Per quanto di competenza, si segnala la necessità di attendere, per la quota dell'onere afferente agli esercizi 1997 e 1998, l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore VEGAS rileva che il disegno di legge sembra porsi in contrasto con il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea le peculiari esigenze che richiedono le assunzioni previste dal provvedimento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge sussegua a quella della legge finanziaria per il 1997.

(1137) BATTAFARANO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica si sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento)

Riferisce il presidente MORANDO, osservando che il disegno di legge prevede la riapertura del termine (fino al 180 giorno dalla data di entrata in vigore della legge) per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori (privati e pubblici) licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali. Su un disegno di legge analogo, n. 215, la Sottocommissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica, per verificare la congruità della quantificazione degli oneri.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1996

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sullo schema di decreto deferito:

alla 5^a Commissione:

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (n. 40): osservazioni favorevoli con rilievi. (R139 b00, C05ª, 0001°)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 novembre 1996, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame del seguente documento:

Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè del signor Alessandro Voci (Doc. IV-bis, n. 5).

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e

per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI ed altri. – Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli (1289) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- CAMO ed altri. Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (604).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1539).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1544).

III. Esame del seguente documento:

 MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti no profit (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. Riforma del bilancio dello Stato (967).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di

- trasparenza delle tariffe elettriche (1271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni» (1602) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche (1612) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria (1618) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale

dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria (1618).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).
- CIRAMI ed altri. Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- SENESE ed altri. Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).
- II. Discussione del disegno di legge:
- BUCCIERO. Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (Approvato dalla Camera dei

deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola).

- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
- PREIONI. Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- FOLLIERI ed altri. Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1035).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

 Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (Doc. XCI, n. 1).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ambasciatore Luigi Fontana Giusti.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995 (1326).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri: Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).
- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 9

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- VEGAS ed altri. Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. Riforma del bilancio dello Stato (967)
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (1543).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (n. 40).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 9

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli (1567) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Norme in materia di circolazione monetaria (1451) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CAMO ed altri. Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BISCARDI ed altri. Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- LORENZI ed altri. Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).
- IV. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche (1612) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri).
- GIOVANELLI ed altri. Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).

- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).
- IV. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
- V. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/
 CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (n. 38).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- MANZI ed altri. Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).

- BORNACIN. Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- PARDINI ed altri. Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NAPOLI Roberto ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 7 novembre 1996, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/ CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (1602) (Approvato dalla Camera dei deputati).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 7 novembre 1996, ore 13,30

Audizione del Ministro dell'interno.